

REGIONE ABRUZZO
ASL 2 LANCIANO VASTO CHIETI



PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

(legge 6 novembre 2012, n.190)

E DELLA TRASPARENZA

(D.Lgs. 33/2013-d.Lgs 97/2016)

2020-2022

SEZIONE I	4
Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione.....	4
PREMESSA	4
1. SOGGETTI ISTITUZIONALI	6
2. FONTI NORMATIVE E LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	8
3. FINALITÀ GENERALI E CONTENUTI DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	10
4. OBIETTIVI STRATEGICI.....	12
5. DEFINIZIONE DI CORRUZIONE	13
6. ANALISI DEL CONTESTO	14
7. CONTESTO INTERNO	15
I criteri della progettazione strategica.....	16
Presidi territoriali di assistenza-Ospedale di comunità-Continuità ospedale-territorio	17
Presidi ospedalieri.....	18
Attività distrettuali.....	19
Risorse Umane	19
Gestione reclami	21
Procedimenti disciplinari	22
8. CONTESTO ESTERNO	23
Popolazione residente in Abruzzo al 1° gennaio 2018	23
9. LA CRIMINALITA' NEL TERRITORIO	24
Conclusioni	27
10. COMPITI PRIORITARI E RESPONSABILITA' DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	28
Rapporti tra RPCT e Responsabile della protezione dei dati (DPO).....	33
Ruolo degli organi di indirizzo e dei vertici amministrativi	34
Ruolo degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)	35
Ufficio procedimenti disciplinari (UPD)	36
Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante(RASA)	36
Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	36
11. I REFERENTI DELLA PREVENZIONE	37
12. LA RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE.....	40
13. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A PIÙ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE.....	42
14. IL COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLE PERFORMANCE	45
15. LA GESTIONE DEL RISCHIO	45
Analisi del contesto	48
Mappatura dei processi attuati dall'Azienda	49
Valutazione del rischio.....	50
L'analisi del rischio.....	51
La ponderazione	54
Il trattamento del rischio	55
Il monitoraggio delle misure.....	56
16. AREE DI RISCHIO TRATTATE	57
17. I COMPITI DEI DIPENDENTI E DEI DIRIGENTI	59
18. CODICE DI COMPORTAMENTO	62

19. ROTAZIONE DEL PERSONALE	64
20. OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE.....	68
21. MISURE SULL'ACCESSO-PERMANENZA NELL'INCARICO-E CARICA PUBBLICA	71
22. SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO – ATTIVITA' ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI.....	72
23. CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI PARTICOLARI ATTIVITA' O INCARICHI PRECEDENTI.....	73
24. INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER POSIZIONI DIRIGENZIALI.....	75
25. ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	76
26. FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENTI DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	80
27. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO	82
28. LA FORMAZIONE	84
29. PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI	86
30. AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE.....	87
31. SOCIETA' PARTECIPATA	88
SEZIONE II	89
<i>La Trasparenza</i>	89
PREMESSA	89
LA TRASPARENZA.....	89
1. LE PRINCIPALI NOVITÀ	91
2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA.....	97
I dati	97
Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice.....	99
3. I COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE	101
4. UFFICI E DIRIGENTI COINVOLTI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA ...	102
5. IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER E I RELATIVI RISULTATI.....	103
6. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA	103
Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del programma e dei dati pubblicati.....	103
7. ORGANIZZAZIONE E RISULTATI ATTESI DELLE GIORNATE DELLA TRASPARENZA.....	104
8. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA.....	105
I Dirigenti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati.....	105
9. I REFERENTI PER LA TRASPARENZA.....	105
10. MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ E LA TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI	106
11. SISTEMA DI MONITORAGGIO E INDIVIDUAZIONE DEI DIRIGENTI RESPONSABILI.....	107
12. RILEVAZIONE DELL'EFFETTIVO UTILIZZO DEI DATI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	108
13. MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO.....	108
14. DATI ULTERIORI	110
15. TERMINI E MODALITÀ DI ADOZIONE DEL PIANO DA PARTE DEGLI ORGANI DI VERTICE.....	110
16. DISPOSIZIONI FINALI.....	110

ALLEGATO N° 1 CATALOGO DEI PROCESSI MAPPATI E RELATIVE MISURE

ALLEGATO N° 2 TABELLA MISURE OBBLIGATORIE E SPECIFICHE

ALLEGATO N° 3 TABELLA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

SEZIONE I

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione

PREMESSA

La ASL Lanciano Vasto Chieti adotta il presente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022 provvedendo all'aggiornamento di quello già adottato con deliberazione n°92 del 31.01.2019 inserendo il Programma per la Trasparenza all'interno del PTPC, come specifica sezione, considerato che la trasparenza è uno degli assi portanti della politica anticorruzione, con la funzione di attuare efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale dell'illegalità all'interno della ASL, attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione delle Unità Operative di cui si compone l'Azienda al rischio di corruzione e i relativi interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Il presente Piano viene elaborato sulle indicazioni fornite dall'ANAC nel corso degli anni e, precisamente:

- con l'Aggiornamento 2015 al PNA, giusta Determinazione n. 12 del 28.10.2015, documento scaturito a seguito di interventi normativi che hanno inciso fortemente sul sistema di prevenzione della corruzione a livello istituzionale: la disciplina introdotta dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, recante il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) all'ANAC, la rilevante riorganizzazione dell'ANAC e l'assunzione delle funzioni e delle competenze della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP));
- con l'approvazione definitiva del PNA 2016 approvato con determinazione n°831 del 03.08.2016, il primo predisposto e adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute in particolare, col decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «*Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*» (di seguito d.lgs. 97/2016);

- con l'approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al PNA, giusta delibera n. 1208 del 22.11.2017, in cui l'ANAC evidenzia che dall'analisi di 577 Pubbliche Amministrazioni, sulle attività di prevenzione del fenomeno, emerge che "l'esperienza maggiormente positiva è quella delle Aziende del settore sanitario";
- con l'approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al PNA 2016, giusta delibera n. 1074 del 21.11.2018, che costituisce un atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni. Infatti, consta di una Parte generale, in cui vengono trattate alcune questioni, allo scopo di fornire a tutti i soggetti destinatari del PNA chiarimenti in merito ai dubbi interpretativi sorti per la corretta applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione.
- In particolare, con l'approvazione del PNA 2019, giusta Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019. Infatti, attraverso tale documento, l'ANAC consolida "in un **unico atto di indirizzo** tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori" (PNA e relativi aggiornamenti dal 2013 in poi), con l'obiettivo di fornire uno **strumento di lavoro organico ed utile** per chi è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione, semplificando il quadro regolatorio ed agevolare il lavoro delle amministrazioni. L'ANAC evidenzia che le indicazioni del PNA non devono comportare l'introduzione di ulteriori adempimenti e controlli formali, con conseguente aggravio burocratico. Si ribadisce l'importanza che il PTPCT venga contestualizzato ad ogni amministrazione, riguardo alla tipologia di ente, alle dimensioni, al contesto territoriale, organizzativo. Viene altresì ribadito che occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio, infatti l'efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione della dirigenza, del personale non dirigente e degli organi di valutazione e di controllo. Pertanto, per la qualità del PTPCT e delle relative misure e per la sua efficacia, è fondamentale e decisivo il coinvolgimento di tutto il personale.
- l'ANAC ha evidenziato che anche se la prospettiva temporale del Piano è di durata triennale, esso deve essere adottato ogni anno entro il 31 gennaio. Pertanto, le amministrazioni sono tenute ad adottare, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge, un nuovo completo PTPC, che include anche una apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio. Costantemente ha segnalato alle PA la necessità di concentrarsi sulla

effettiva individuazione e attuazione di misure concrete e verificabili, in grado di incidere sui fenomeni corruttivi.

Il PTPCT rappresenta lo strumento attraverso il quale sono individuate le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione ed ha valenza programmatica in quanto tutte le previsioni in esso contenute potranno essere oggetto di aggiornamento o revisione. Infatti, l'adozione del Piano non si configura come un'attività ultimata e definita, bensì come un insieme di processi che gradualmente possono essere modificati, integrati e migliorati in riferimento ai risultati ottenuti, al fine di realizzare un sistema di interventi organizzativi volti alla prevenzione e al contrasto del rischio della corruzione sempre più rispondente alle esigenze della ASL.

Pertanto, con l'aggiornamento del presente PTPCT si individuano ulteriori processi di aree già mappate nonché, a seguito dell'analisi dei risultati conseguiti, si consolidano ed implementano obiettivi ed azioni fatti propri dalla ASL nel corso del 2019, apportando le dovute revisioni ed implementazioni rispondenti al percorso di continuo miglioramento del sistema e alla necessità di un costante adeguamento normativo.

1. SOGGETTI ISTITUZIONALI

L'attuazione della legge 190/2012 è demandata, in particolare, ai seguenti soggetti istituzionali:

- **A.N.A.C. (ex CIVIT) Autorità Nazionale Anticorruzione** alla quale l'art. 19, co. 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 «*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*» trasferisce le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190 e a cui competono le funzioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della L. 190/2012 ed in particolare approvare il Piano Nazionale Anticorruzione;
- **La Conferenza Unificata ed il Comitato Interministeriale** in quanto, in virtù dell'art. 1, co. 2-*bis* della l. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, il Piano nazionale anticorruzione (PNA) è adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 della medesima legge e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno di ciascuna amministrazione sono:
- **L'Autorità di indirizzo politico**, cui compete nominare il Responsabile Aziendale della prevenzione della corruzione e approvare il Piano aziendale triennale della prevenzione della corruzione;
- **Il Responsabile Aziendale della Prevenzione della corruzione** cui compete, in particolare, proporre all'organo di indirizzo politico l'adozione del piano anticorruzione, svolgere i compiti indicati nella circolare del DFP n°1/2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (art.15 d. lgs. N°39/2013), definire le procedure per selezionare e formare il personale operante in settori esposti alla corruzione; elaborare la relazione annuale sull'attività svolta, assicurarne la pubblicazione;
- **I Referenti per la prevenzione** per l'area di rispettiva competenza, che svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'amministrazione;
- **Tutti i Dirigenti** per l'area di rispettiva competenza che, in particolare, svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, dei referenti e dell'autorità giudiziaria, partecipano al processo di gestione del rischio, propongono le misure di prevenzione, osservano le misure contenute nel piano;
- **Gli OIV e gli altri organismi di controllo interno** che partecipano al processo della gestione del rischio, svolgono compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza;
- **L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)**, che provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria e propone l'aggiornamento del codice di comportamento;
- **Tutti i dipendenti dell'amministrazione** che partecipano al processo di gestione del rischio, attraverso una partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi, nonché in sede di definizione delle misure di prevenzione e di attuazione delle stesse.

2. FONTI NORMATIVE E LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il presente documento costituisce il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Azienda Sanitaria Locale Lanciano-Vasto-Chieti elaborato:

- in applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- nel rispetto dei relativi decreti attuativi:
 - a) Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art.1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
 - b) Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
 - c) Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190”;
 - d) Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, avente ad oggetto “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, entrato in vigore in data 19 giugno 2013;
- in osservanza delle intese in sede di Conferenza unificata e, in particolare, della intesa sancita in data 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l’attuazione dell’art.1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- in osservanza della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013, avente ad oggetto “legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- in osservanza delle circolari, delle linee guida, delle direttive e delle delibere del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione;
- nel rispetto del Piano Nazionale Anticorruzione approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
- nel rispetto dell’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 e del PNA 2016, determinazione n° 831 del 03.08.2016;
- nel rispetto del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «*Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.* Con tale importante Decreto, il legislatore ha apportato importanti modifiche sia alla l. 190/2012 che al D. Lgs. 33/2013. In particolare, il D.Lgs. 97/2016 ha previsto l’integrazione tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI), disponendo che i destinatari degli obblighi introdotti dalla l. n. 190/2012 adottino un unico strumento di programmazione, ossia il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). Il Decreto “Trasparenza” è altresì intervenuto relativamente agli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti interessati, da un lato implementando i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione, dall’altro introducendo meccanismi di semplificazione e razionalizzazione.
- Nel rispetto di quanto riportato nella parte generale dell’Aggiornamento 2017 al PNA, delibera n. 1208 del 22.11.2017.
- Nel rispetto di quanto riportato nella parte generale dell’Aggiornamento 2018 al PNA 2016, delibera n. 1074 del 21.11.2018.
- Nel rispetto di quanto riportato nel PNA 2019, giusta Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, col quale l’ANAC consolida “in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi” (PNA e relativi aggiornamenti dal 2013 in poi).

3. FINALITÀ GENERALI E CONTENUTI DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Come evidenziato nel PNA 2019, il sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge 190/2012 prevede che le strategie di prevenzione si realizzino mediante un'azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione.

La strategia nazionale si realizza mediante il PNA adottato dall'ANAC che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei propri Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Il PTPCT fornisce, invece, una valutazione del livello di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi necessari e, quindi, le misure con le quali prevenire il rischio. Infatti, le amministrazioni sono tenute a valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione) e va predisposto entro il 31 gennaio di ogni anno.

La legge disciplina i contenuti dei Piani (art.1, comma 9, l. 190/2012) da adottare da parte delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dal decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
- previsione, per le attività individuate come maggiormente a rischio di corruzione, di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- la verifica, d'intesa col dirigente competente, della rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti a rischio di corruzione, con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture;
- monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti;
- individuazione degli obblighi di trasparenza ai sensi del d. lgs. 33/2013, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

- attuazione delle disposizioni di cui al d. lgs 39/2013.

Per raggiungere gli obiettivi sopra elencati, i principali adempimenti previsti dalla disciplina in questione si possono sintetizzare nei seguenti:

- nomina di un Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), quale soggetto interno con svariati compiti tra cui elaborare il PTPCT, monitorarlo e provvedere alla gestione delle segnalazioni delle condotte illecite, nonché titolare dei poteri di governo riguardo agli obblighi di pubblicazione e accesso civico;
- adozione di un Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) nel quale sia riportata la strategia adottata dall'Ente sia sulla prevenzione della corruzione che sulla trasparenza amministrativa;
- formazione continua di tutto il personale (dirigenti e comparto), di carattere generale e specifico;
- monitoraggio e vigilanza sull'applicazione del PTPCT;
- adozione dei criteri di rotazione dei dirigenti e del personale;
- adozione dei codici di comportamento;
- obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblowing ex art. 54 bis, D.Lgs. 165/2001);
- obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse;
- incompatibilità e inconferibilità di incarichi dirigenziali (D.Lgs. 39/2013);
- disciplina inerente all'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (cd. pantouflage / revolving doors ex art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. 165/2001);
- disciplina in materia di formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. (art. 35 bis, D.Lgs. 165/2001);
- adozione di Patti di Integrità per quanto concerne gli affidamenti di lavori, servizi e forniture (art. 1, co. 17, l. 190/2012);
- azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile;
- monitoraggio dei tempi procedurali (art. 1, co. 9, lett. d) della l. 190/2012).

Per raggiungere tali obiettivi previsti dalla legge ed implementare le dovute azioni, è assolutamente necessario il contributo oltre che dell'organo di indirizzo, di tutti i soggetti facenti parte dell'Amministrazione, al fine di creare: un contesto sfavorevole al verificarsi di comportamenti o fenomeni corruttivi; ridurre le opportunità per cui possono insorgere casi di corruzione; aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione.

4. OBIETTIVI STRATEGICI

Ai sensi dell'art. 1, co. 8, della L. n. 190/2012, come modificato dall'art. 41, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 97/2016, *"l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione"*.

Considerata la molteplicità delle attività che si espletano nell'ambito della ASL che è di ampie dimensioni con una complessità organizzativa determinata da un gran numero di risorse umane e numerosi rapporti che si instaurano tra professionisti, utenti e ditte fornitrici, l'Azienda ritiene che, in un modello così articolato, il contrasto alla corruzione assuma un rilievo centrale.

La prevenzione della corruzione si basa fundamentalmente su un sistema di misure di pianificazione e controllo, che coinvolge tutti i livelli di attività, i cui principali strumenti sono: la trasparenza, la formazione, i codici di comportamento e la gestione del rischio corruttivo.

Con il presente Piano si intendono perseguire i seguenti obiettivi strategici:

- prosecuzione delle attività di sensibilizzazione e formazione obbligatoria di livello generale verso tutto il personale riguardo ai temi dell'etica, della legalità e della prevenzione della corruzione, e formazione obbligatoria e specifica per il RPCT, i Referenti e Dirigenti delle aree mappate;
- Aggiornamento del codice di comportamento alla vigente normativa di settore.
- Coinvolgimento delle UOC e UOSD SPTA nella valutazione del "potenziale evento corruttivo", attraverso l'elaborazione di apposite schede;
- Diffusione della cultura della trasparenza all'interno della ASL e verso i cittadini e stakeholders anche mediante la diffusione dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato;
- Formazione specifica sulla trasparenza rivolta al RPCT e al personale interessato alla cura degli obblighi di pubblicazione;
- Pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli da pubblicare obbligatoriamente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali e verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione riguardo all'attività libero professionale specie

con riferimento alle connessioni con il sistema di gestione delle liste di attesa, rafforzando i controlli e le verifiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia, con riferimento sia alla fase autorizzatoria sia a quella di svolgimento effettivo dell'attività, nonché rispetto alle relative interferenze con l'attività istituzionale.

Quanto sopra al fine di evitare/ridurre la possibilità che si manifestino eventi corruttivi, creando un contesto sfavorevole alla corruzione.

5. DEFINIZIONE DI CORRUZIONE

Il concetto di corruzione rilevante ai fini del piano anticorruzione, così come definito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n.1/2013, è un concetto ampio “comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che come noto è disciplinata negli art.318, 319 e 319 ter, c.p. e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite”.

Infatti, l'Autorità nell'aggiornamento 2015 al PNA, ha focalizzato l'attenzione sulla nozione di corruzione in senso ampio, ribadendo che il fenomeno non venga circoscritto alla fattispecie descritta nel codice penale, ma venga estesa anche alla cosiddetta “maladministration”, cioè alla “assunzione di decisioni(di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”. Risulta, dunque, fondamentale l'ampliamento della nozione di corruzione per attivare le politiche della prevenzione e incidere sulle cause già prima che il fenomeno si manifesti.

Pertanto, è necessaria una attenta e rigorosa applicazione delle procedure di verifica delle attività, stabilendo regole e condotte per l'attuazione di un modello organizzativo interno che permetta di creare un ambiente di diffusa percezione della necessità del rispetto delle regole e, quindi, faciliti

l'osservanza delle stesse e conseguentemente si mettano in atto tutte le attività necessarie per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità in ambito aziendale, operando, quindi, in una prospettiva di prevenzione, individuando i criteri e le situazioni che richiedono un intervento con criticità anche solo potenziali, legate a questioni organizzative e procedurali che assumono particolare rilevanza. Lo scopo della ASL è, quindi, oltre al rispetto degli adempimenti di legge, quello di fare acquisire a tutti i destinatari del PTPCT, la consapevolezza della necessità di agire con correttezza ed integrità nell'espletamento delle proprie attività istituzionali. Infatti, il PTPCT si pone come obiettivo generale un "cambiamento culturale" che coinvolga tutta l'Amministrazione, per il raggiungimento del quale si ritiene che fondamentali siano i controlli, l'informazione, la formazione e la sensibilizzazione di tutto il personale, nonché la costante collaborazione e confronto tra dirigenti e dipendenti, nell'ottica di garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, di rendere trasparenti le procedure e imparziali le decisioni dell'amministrazione. Il presente Piano costituisce, dunque, un ulteriore documento strategico-programmatico dell'Azienda.

6. ANALISI DEL CONTESTO

L'aggiornamento 2015 PNA effettuato dall'ANAC con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, ha evidenziato che "la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e dinamiche sociali, economiche e culturali o per via delle caratteristiche organizzative interne".

Infatti, l'analisi del contesto esterno ed interno è una fase molto importante ai fini della definizione di misure adeguate a contrastare i rischi corruttivi, poiché il PTPCT viene in tal modo contestualizzato e definita la strategia di prevenzione con le relative misure individuate secondo le specifiche criticità.

Premesso che la realtà italiana si presenta piuttosto disomogenea per quanto riguarda la distribuzione territoriale della corruzione, per sviluppare una strategia di prevenzione non si può prescindere da un'analisi dello specifico contesto, pertanto, con l'analisi di seguito riportata, si illustrano gli elementi maggiormente significativi. Riguardo al contesto esterno, si farà riferimento all'ambito territoriale della regione Abruzzo, in particolare della provincia di Chieti.

7. CONTESTO INTERNO

L'Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti istituita con delibera n. 796 del 28.12.2009, in applicazione della Legge Regionale n. 5 del 10.03.2008, è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale ai sensi delle disposizioni legislative regionali d'istituzione del Servizio Sanitario Regionale.

Sono organi dell'Azienda, il Direttore Generale, il Collegio di Direzione e il Collegio Sindacale. Il Direttore Generale è coadiuvato nell'esercizio delle proprie funzioni dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

La sede legale è a Chieti in via dei Vestini, snc.

Il sito internet istituzionale è il seguente: www.asl2abruzzo.it

Il logo aziendale ufficiale è quello di seguito raffigurato:



Il patrimonio dell'azienda è costituito da tutte le risorse, materiali e immateriali, che concorrono a svolgere le attività aziendali e al perseguimento delle sue finalità istituzionali. In particolare l'Azienda dispone del patrimonio composto da tutti i beni mobili e immobili iscritti nei suoi libri contabili.

L'Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti è parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale e, specificatamente, del sistema sanitario della Regione Abruzzo. In tale ambito si caratterizza per la sua funzione pubblica di promozione e tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività.

Svolge funzioni di analisi dei bisogni di salute e della domanda di servizi sanitari che soddisfa attraverso l'erogazione diretta di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione ovvero avvalendosi di soggetti accreditati con la ASL stessa, secondo i principi di appropriatezza previsti dalla normativa vigente e nell'ambito delle compatibilità economiche derivanti dal sistema di finanziamento regionale.

L'Azienda, nell'espletamento della primaria funzione pubblica di tutela della salute, nel rispetto del principio di libera scelta del cittadino, si impegna a creare condizioni di effettiva equità nell'accesso e fruizione dei servizi per tutti i cittadini, esercitando le funzioni di controllo e di verifica sulle prestazioni offerte e monitorandone la qualità e l'appropriatezza. L'Azienda per il raggiungimento delle proprie finalità promuove e sviluppa un modello di cura basato sul primato della persona e sulla continuità assistenziale, incentrato sulla verifica della qualità e l'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni resi al cittadino, controllando che essi siano improntati ai principi della personalizzazione e umanizzazione dei trattamenti, affinché siano rispettati i bisogni e le esigenze assistenziali di ciascun utente che accede ai servizi sanitari.

I Criteri della Progettazione Strategica

Per porre in essere un qualsiasi cambiamento non basta agire sulla sola dimensione organizzativa ma è necessario risolvere problemi di integrazione tra servizi, di comunicazione, di motivazione e senso di appartenenza degli operatori. Facendo leva sull'autonomia organizzativa dell'Azienda è necessario rispondere alle necessità ed ai fabbisogni specifici con lo scopo di ridurre i vincoli e le criticità dell'assetto organizzativo mediante processi di riorganizzazione che coinvolgano sia la dimensione orizzontale che quella verticale. E'fermo intento dell'Azienda contrastare i fenomeni di decrescita del capitale umano e la perdita di fiducia da parte degli utenti quali conseguenze di dinamiche evolutive non governate. Oltre che impegnarsi sul fronte dello sviluppo del senso di appartenenza e della condivisione dei principi di base, lo sforzo è quindi teso al processo di responsabilizzazione di tutti coloro che rivestono ruoli dirigenziali e di responsabilità, nella convinzione che sia necessario un coinvolgimento proattivo nei processi di governo che vadano aldilà della sfera tecnico-professionale. La struttura organizzativa e di responsabilità non può che tenere conto dello sviluppo dei processi di responsabilizzazione anche sotto il profilo organizzativo. Il Piano di Organizzazione fa riferimento al nuovo Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 322 del 14/03/2018.

Presidi Territoriali di Assistenza

Il Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) si configura come “struttura a vocazione multifunzionale e a gestione multiprofessionale e multidisciplinare orientata, in particolare, alla presa in carico delle condizioni di fragilità e di complessità assistenziale collegate alla cronicità e alla risoluzione di problematiche acute che non necessitano di degenza ospedaliera.

Sul territorio della Asl Lanciano Vasto Chieti insistono tre PTA nei comuni di:

- Casoli;
- Gissi;
- Guardiagrele.

Ospedale di Comunità

L’Ospedale di Comunità è una struttura residenziale territoriale istituita all’interno del PTA, che si colloca fra l’ospedale per acuti, la RSA ad indirizzo riabilitativo ed altre possibili risposte assistenziali domiciliari (ADI) con le quali non si pone in alternativa, ma in uno stretto rapporto di collaborazione funzionale al fine di costruire una rete di servizi sanitari extra ospedalieri.

Nel territorio della Asl Lanciano Vasto Chieti tali strutture sono previste nei PTA di Casoli, Gissi e Guardiagrele con una dotazione di n. 20 posti letto ciascuno.

Continuità Ospedale – Territorio

La riorganizzazione della rete ospedaliera comprende di fatto lo sviluppo delle strutture territoriali, sia dal punto di vista assistenziale, con riferimento cioè a quelle prestazioni che erogate nel luogo e nel setting corretto rendono l’utilizzo dell’ospedale più appropriato, sia di quello organizzativo, dato che il luogo dell’erogazione coincide con la struttura fisica dell’ex presidio, come specificamente previsto dal D.M. n.70/2015. E il caso dei PTA di Casoli, Gissi, Guardiagrele.

Presidi Ospedalieri


I presidi ospedalieri sono i seguenti: P.O. Clinicizzato “SS. Annunziata” di Chieti, a cui afferisce lo Stabilimento Ospedaliero “Bernabeo” di Ortona, P.O. “F. Renzetti” di Lanciano, P.O. “San Pio” di Vasto, P.O. “San Camillo” di Atesa classificato quale Presidio Ospedaliero in zona particolarmente disagiata (DGR n. 824 del 25/10/2018).

L'assistenza ospedaliera segue una logica dipartimentale secondo il modello individuato dal D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., con criteri di aggregazione di unità operative che siano:

- omogenee sotto il profilo delle attività svolte o risorse impiegate;
- interdisciplinari, semplici e/o complesse, basate sulla condivisione di procedure e percorsi terapeutici assistenziali.

La riorganizzazione dipartimentale trova motivazione non solo nel vantaggio organizzativo e di conseguenza economico, ma in un miglioramento complessivo di tutto il sistema basato sulla centralità del paziente all'interno dell'organizzazione e sulla valorizzazione di tutte le competenze professionali finalizzate al perseguimento dei comuni obiettivi di salute.

I Dipartimenti ospedalieri previsti e la loro organizzazione, in termini di livello di responsabilità, è la seguente:



Attività Distrettuali

La Asl Lanciano-Vasto-Chieti si articola in tre aree distrettuali, di seguito indicate, strutturate in sette distretti con relativi punti di erogazione:

1. Area distrettuale 1:

- Distretto di Chieti (comprendente la sede erogativa di Bucchianico);
- Distretto di Francavilla al Mare (comprendente la sede erogativa di Miglianico e San Giovanni Teatino);
- Distretto di Ortona (comprendente le sedi erogative di Orsogna e di Tollo).

2. Area distrettuale 2:

- Distretto di Lanciano (comprendente la sede erogativa di Fossacesia);
- Distretto di Villa Santa Maria (comprendente le sedi erogative di Lama dei Peligni e di Torricella Peligna).

3. Area distrettuale 3:

- Distretto di Vasto (comprendente la sede erogativa di Casalbordino);
- Distretto di San Salvo (comprendente la sede erogativa di Castiglione Messer Marino).

Risorse Umane

L'Azienda Sanitaria Locale Lanciano-Vasto-Chieti, in coerenza con la programmazione regionale e nello specifico dei provvedimenti di razionalizzazione della rete di assistenza ospedaliera, tenuto conto del modello organizzativo definito nell'Atto Aziendale, ha realizzato un generale processo di riassetto delle Unità Operative Ospedaliere e Non Ospedaliere e di riorganizzazione delle attività e dei percorsi assistenziali, nonché di rimodulazione delle attività di supporto. Il processo ha consentito di razionalizzare e riprogrammare i fabbisogni di personale per ciascuna Unità Operativa. Con la DGRA n. 728 del 25 novembre 2019 è stato approvato il documento "Indirizzi per la programmazione triennale 2020-2022 delle Aziende Sanitarie Regionali. Integrazioni dei Dirigenti del Dipartimento Sanità" contenente i Conti Economici programmatici di ciascuna Azienda Sanitaria: per la Asl Lanciano-Vasto-Chieti il tetto di spesa per la voce PERSONALE è fissato in **245.535 €/000** per l'anno 2020, in **247.693 €/000** per l'anno 2021 e in **247.693 €/000** per l'anno 2022;

L'Azienda Sanitaria Locale Lanciano-Vasto-Chieti conformemente alla metodologia definita dalla Regione Abruzzo per la determinazione del Fabbisogno di personale del Servizio Sanitario Regionale, previa accurata e preventiva valutazione delle priorità assunzionali, - con deliberazione n. 37 del 25 settembre 2019, ha adottato in via definitiva il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale per il triennio 2019/2021 di cui alla deliberazione n. 316/2019, approvato con D.G.R.A. n. 545 del 19 settembre 2019.

In conformità a quanto definito nel suindicato Piano Triennale dei Fabbisogni nel rispetto della cornice economica definita nel richiamato documento di programmazione triennale e tenuto conto dello specifico ulteriore finanziamento finalizzato all'assunzione di personale destinato alle unità operative interessate dalla riduzione delle Liste di Attesa, si evidenzia:

per quanto concerne il personale dirigente:

la previsione di assunzioni a tempo indeterminato, all'esito della conclusione delle procedure concorsuali già bandite e di prossimo espletamento, di personale del ruolo sanitario – con corrispondente riduzione della spesa del personale a tempo determinato – delle discipline di

- Chirurgia Generale
- Radiodiagnostica
- Medicina Interna
- Anestesia e Rianimazione
- Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza
- Ostetricia e Ginecologia
- Ortopedia
- Traumatologia
- Pediatria
- Nefrologia
- Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base
- Igiene e Sanità Pubblica
- **per quanto concerne il comparto:**

la previsione di assunzioni a tempo indeterminato di personale del profilo di **infermiere** – in sostituzione di quello con rapporto di lavoro flessibile/determinato la cui relativa spesa costituisce

circa il 70% di quella complessiva del personale con rapporto flessibile -, già nel corso del secondo trimestre, all'esito della conclusione della procedura concorsuale, ormai di prossimo espletamento. Inoltre, la previsione di assunzioni a tempo indeterminato, anch'esse all'esito della conclusione delle procedure di reclutamento già avviate, dei profili di **Collaboratore Professionale Sanitario-Ostetrica, Collaboratore Professionale Sanitario-Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Collaboratore Professionale Sanitario-Fisioterapista, Collaboratore Professionale Sanitario-Tecnico di Neurofisiopatologia;**

Relativamente al personale del profilo di **O.S.S.** si aderirà alla procedura concorsuale unificata a livello regionale, pertanto, è prevedibile la concreta assunzione di personale a tempo indeterminato del relativo profilo alla fine del secondo semestre dell'anno 2020, cosicché il relativo costo, pari in ragione di anno a circa 8€/000, resta confermato per circa 6,5€/000 quale spesa sulla voce "Servizi". Relativamente al **personale amministrativo** è prevista l'assunzione di unità di personale appartenente alle categorie protette, al fine di colmare almeno in parte la quota d'obbligo.

Per i ruoli **Tecnico-Professionale** la programmazione tiene conto degli effetti derivanti dal completamento delle procedure concorsuali e di quelle in fase di avvio, di Collaboratore Professionale – Assistente Sociale e di Programmatore, che determineranno anch'esse una riduzione, sia pure limitata, della spesa per il tempo determinato/interinale.

Sia per il personale dirigente che del comparto si prevede la sostituzione del personale cessato dal servizio le cui funzioni risultano indispensabili nell'organizzazione aziendale.

Gestione reclami

Sono pervenuti nel corso del 2019 n.409 reclami (segnalazioni, esposti, ecc.). I reclami hanno riguardato tutte le tipologie previste dalla classificazione di cui alla delibera GRA n.274 del 18-4-2011. Spiccano più numerosi quelli che riguardano variamente il CUP, fra cui le difficoltà di prenotazione dovute a rapido esaurimento delle disponibilità in calendario, difficoltà di prenotazione telefonica (problema comunque ridimensionatosi rispetto agli anni precedenti), code agli sportelli. Frequenti anche le segnalazioni concernenti aspetti relazionali, il Servizio di Continuità Assistenziale, l'erogazione di farmaci da parte della Farmacia Ospedaliera.

Procedimenti disciplinari

Sono pervenuti nel corso del 2019:

N° 19 segnalazioni ricevute dall'Ufficio Procedimenti disciplinari relative alla violazione del Codice di comportamento di cui:

N° 7 segnalazioni accertate e definite con sanzione. Non sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi.

Si è provveduto, inoltre, ad attivare una **consultazione pubblica** per l'aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2019-2021 della ASL Lanciano Vasto Chieti, al fine di elaborare una efficace strategia anticorruzione, con una procedura aperta a forme di consultazione/partecipazione pubblica. Sono state invitate, dunque, le organizzazioni sindacali operanti all'interno della ASL, tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi che operano nel settore, nonché tutti i soggetti che operano e usufruiscono delle attività e dei servizi prestati dall' Azienda, a far pervenire proposte ed osservazioni in merito all'aggiornamento dei Piani, con l'utilizzo di apposito modello allegato. A seguito delle previste consultazioni, il "Gruppo di Lavoro" per la gestione del rischio corruttivo nella seduta del 16/01/2020 ha preso atto delle stesse e ha deciso all'unanimità che non sono pertinenti ai fini della adozione del Piano.

8. CONTESTO ESTERNO


Popolazione

La popolazione residente in Abruzzo al 1° gennaio 2019 è così distribuita per sesso, età e provincia.

2019					
Sesso	Maschi	Femmine	Totale	%	
Territorio					
Abruzzo	640.136	671.444	1.311.580	100%	
Chieti	187.875	197.713	385.588	29,4%	
Pescara	153.590	165.319	318.909	24,3%	
Teramo	150.803	157.249	308.052	23,5%	
L'Aquila	147.868	151.163	299.031	22,8%	

Età	0-14	15-29	30-64	65-84	85 e più	Totale
Territorio						
Abruzzo	162.934	193.266	642.916	259.564	52.900	1.311.580
Chieti	47.168	56.285	187.042	78.975	16.118	385.588
Pescara	41.516	47.366	155.775	61.878	12.374	318.909
Teramo	38.499	46.222	152.112	59.514	11.705	308.052
L'Aquila	35.751	43.393	147.987	59.197	12.703	299.031

Età	0-14	15-29	30-64	65-84	85 e più	Totale
Territorio						
Abruzzo	12,4%	14,7%	49,0%	19,8%	4,0%	100%
Chieti	12,2%	14,6%	48,5%	20,5%	4,2%	100%
Pescara	13,0%	14,9%	48,8%	19,4%	3,9%	100%
Teramo	12,5%	15,0%	49,4%	19,3%	3,8%	100%
L'Aquila	12,0%	14,5%	49,5%	19,8%	4,2%	100%



In Abruzzo nel 2019 le persone ultra65enni erano il 21,5% della popolazione maschile e il 26% di quella femminile. Dal 2002 al 2018 l'invecchiamento della popolazione è cresciuto del 20%, a questo ritmo l'ISTAT stima che nel 2049 il 35,6% (un terzo) della popolazione della Provincia di Chieti avrà + di 65 anni. Nell'Area Interna Basso Sangro-Trigno la popolazione ≥ 65 anni è già oggi a livelli di invecchiamento previsti per l'anno 2049 (28,3% per gli uomini e 36,8% per le donne).

In provincia di Chieti la percentuale delle persone ultra65enni è più alta della media d'Abruzzo, essendo pari al 22,5% tra gli uomini e 26,7% tra le donne.

Si può desumere la maggiore presenza della popolazione anziana nel territorio aziendale, superiore di circa l'1% rispetto alla media abruzzese. Infatti sulla popolazione complessiva residente nella provincia di Chieti pari a 385.588, la fascia di età 65 e + comprende 95.093 abitanti.

9. LA CRIMINALITA' NEL TERRITORIO

Come evidenziato dall'ANAC nel documento "Corruzione sommersa e corruzione emersa in Italia: modalità di misurazione e prime evidenze empiriche", le statistiche giudiziarie possono dare un contributo informativo importante per migliorare la conoscenza del fenomeno corruttivo data la loro natura oggettiva. Infatti, l'analisi della corruzione richiede l'utilizzo di misure precise e affidabili che consentano di fornire un fondamento empirico all'analisi delle cause e degli effetti della corruzione in contesti territoriali sia nazionali sia locali, nonché alla definizione di politiche di prevenzione che siano adeguate alla dimensione del territorio e alle specificità del fenomeno.

l'ANAC nel Rapporto "La corruzione in Italia 2016-2019" ha analizzato, in maniera dettagliata, ma non esaustiva, le vicende giudiziarie relative alla corruzione nella Pubblica amministrazione nelle varie regioni d'Italia. A seguito dell'analisi ha rilevato: il settore più a rischio, gli ambiti maggiormente coinvolti da fenomeni corruttivi e le figure dell'amministrazione coinvolte. Dall'analisi delle informazioni raccolte, il settore più a rischio è quello dei lavori pubblici, mentre l'ambito più soggetto a fenomeni di corruzione è quello degli appalti. Riguardo alla tipologia dei soggetti coinvolti, gli indagati per corruzione sono stati pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, la maggior parte dei quali dirigenti, funzionari e dipendenti che, insieme, costituiscono il 44 % del totale. Pertanto, *"Il quadro complessivo che emerge dal rapporto testimonia che la corruzione rappresenta un fenomeno radicato e persistente, verso il quale tenere costantemente alta l'attenzione"*.

La fotografia sulla percezione e presenza delle mafie e della corruzione in Abruzzo nel 2018 è stata scattata da Libera nel rapporto Liberaldee, la rete di associazioni fondata da don Luigi Ciotti, attraverso una ricerca sociale quantitativa e qualitativa; dall'indagine, è emerso che:

"Solo il 22,3% degli abruzzesi ritiene la mafia un fenomeno preoccupante e socialmente pericoloso. Tra le attività principali della mafia in Abruzzo vi è innanzitutto il traffico di stupefacenti (62,7%) e poi, a seguire, appalti truccati (38,8%) e il controllo del lavoro irregolare (31,3%)".

Una regione dove la politica viene vista come di una sfera "altra" rispetto al proprio vissuto quotidiano, un tema sul quale ci si informa ma senza partecipazione diretta. Una regione dove la mafia viene percepita come fenomeno marginale o preoccupante ma non pericoloso, dove la corruzione è abbastanza diffusa nella percezione e nelle esperienze dei cittadini. Con una sfiducia soprattutto nei confronti di membri del governo e del Parlamento e dei partiti". "Tra i fattori sociali considerati rilevanti per l'adesione a gruppi mafiosi, spicca in Abruzzo, l'assenza di istituzioni e di una cultura diffusa della legalità (38,6%). In seconda battuta, sono indicate le difficoltà economiche e in ambito lavorativo (27,7%) e il ruolo della famiglia e del contesto di riferimento (26,7%). La percezione della diffusione della corruzione in Abruzzo risulta abbastanza diffusa per il 60,9%."

E' bene ricordare che la Corte dei Conti in occasione del giudizio sul rendiconto generale dello Stato 2017, ha evidenziato che La corruzione produce effetti «devastanti» sulle risorse pubbliche. Il sistema dei controlli, secondo il procuratore generale «è scarsamente efficace per assicurare legalità ed efficienza, e per contrastare quei comportamenti illeciti i cui effetti negativi sulle risorse

pubbliche sono spesso devastanti». Secondo la magistratura contabile, «i rilevanti effetti distorsivi che le irregolarità e gli illeciti penali, proprio nei settori in cui è più alto il livello della spesa, come quelli di sanità, opere pubbliche e servizi, richiedono un approccio più sostanziale».

Da quanto sopra riportato, si evince che la corruzione è un fenomeno estremamente complesso, difficile da definire e ancor più da misurare, per contrastarla è dunque necessario conoscere il fenomeno nelle sue molteplici manifestazioni per poter orientare efficacemente le metodologie, gli strumenti e le pratiche previsti dal quadro normativo in base alle caratteristiche dello specifico contesto giuridico, istituzionale e socioeconomico.

Nell'ultima relazione sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, presentata dal Ministro dell'Interno alla Presidenza il 20 dicembre 2018, relativamente all'Abruzzo e al Molise, si riporta che “le regioni in esame risultano permeabili agli interessi dei *sodalizi* mafiosi, per quanto non strutturalmente radicati.

Le indagini degli ultimi anni hanno evidenziato la presenza di soggetti riconducibili alla *cosca* Morabito-Palamara-”. Sul piano della prevenzione, particolarmente intensa risulta, infine, l'attività dei Gruppi Interforze presso le Prefetture, che, attraverso il monitoraggio svolto dalla DIA e dalle Forze di polizia, mirano ad intercettare l'interesse delle *cosche* calabresi ad infiltrarsi sul territorio abruzzese in settori estremamente sensibili, quali la fornitura del calcestruzzo e del “nolo a caldo, oggi ancora più appetibili in ragione dei fondi statali destinati alla ricostruzione pubblica e privata post-terremoto”.

Nella relazione, Gennaio-Giugno 2019, del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e risultati conseguiti dalla direzione investigativa antimafia, si rileva che “in Abruzzo non si siano evidenziati radicamenti mafiosi, la regione è esposta agli interessi della criminalità organizzata, connessi innanzitutto ai traffici di stupefacenti e al riciclaggio di denaro”.

“La provincia di Chieti, invece è stata interessata, nel semestre, da una confisca eseguita nel mese di gennaio dai Carabinieri, nei confronti di un soggetto ritenuto contiguo al *clan* FALANGA di Torre del Greco (NA)”.

“La criminalità di matrice pugliese orienta i propri interessi non solo verso i traffici di droga, ma anche verso i reati predatori. Più nel dettaglio, sono i *sodalizi* foggiani ed, in particolare, quelli del Gargano e di San Severo ad evidenziare una spiccata propensione al traffico degli stupefacenti, confermandosi quale crocevia anche in chiave extraregionale”.

Conclusioni

Dall'analisi effettuata per elaborare il PTPC 2020-2022 si evidenzia che il contesto esterno pur presentando alcuni aspetti negativi, non sono tali da poter influenzare in maniera incisiva sul livello di rischio corruttivo, anche se si rileva un diffuso senso critico dell'utenza nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei suoi operatori.

Le stesse considerazioni si rilevano per il contesto interno dove non si evidenziano criticità specifiche ed aggiuntive rispetto a quelle tipiche dell'attività svolta.

Considerato che l'attuazione del Piano è affidata prevalentemente ai Dirigenti attraverso l'applicazione delle misure di prevenzione, è indispensabile la collaborazione continua con i vari Direttori di struttura, tenuti a cooperare e a raccordarsi costantemente con il RPCT. Pertanto, è fondamentale intervenire in termini motivazionali e in maniera incisiva sui Direttori Responsabili delle strutture e sui funzionari, per accrescere sempre di più la consapevolezza delle relative responsabilità e l'importanza della loro collaborazione, indispensabile per perseguire gli obiettivi della lotta alla corruzione e applicare le misure organizzative necessarie. Inoltre, dovrà essere garantito al RPCT, per lo svolgimento delle funzioni, un adeguato supporto con assegnazione di personale qualificato.

La ASL, come illustrato, è di ampie dimensioni ed ha una complessità organizzativa determinata da un gran numero di risorse umane e numerosi rapporti che si instaurano tra professionisti, utenti e ditte fornitrici e molteplici sono le relazioni tra attività istituzionali e libero professionali del personale medico e sanitario, elementi tutti che potenzialmente espongono a rischi specifici la ASL sotto il profilo di eventuali illegalità che possono svilupparsi nel suo interno.

Vi è da dire, comunque, che l'esposizione al rischio delle attività aziendali viene mitigata, in molti settori, da norme di legge, da regolamenti, da procedure che regolano puntualmente tutte le fasi di vari processi, circoscrivendo e riducendo, in tal modo, l'ambito della discrezionalità.

Molto importante è anche l'informatizzazione di numerosi processi che garantisce la tracciabilità delle attività e dei soggetti responsabili nonché ne consente il monitoraggio costante della regolarità, anche sotto il profilo contabile, contribuendo a limitare ulteriormente il rischio di eventi corruttivi.

10. COMPITI PRIORITARI E RESPONSABILITA' DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Al Responsabile della prevenzione della corruzione sono attribuiti i seguenti compiti:

- elaborazione del piano della prevenzione della corruzione;
- definizione di procedure atte a selezionare e formare i dipendenti che operano nei settori particolarmente esposti a rischio di corruzione;
- verifica dell'efficace attuazione del piano e sua idoneità;
- proposte di modifiche in caso di mutamenti dell'organizzazione e in caso di accertate violazioni;
- verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici a più elevato rischio di corruzione;
- individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione;
- pubblicazione della relazione annuale sui risultati dell'attività.

I suddetti compiti si inseriscono nella più specifica attività di gestione del rischio di corruzione che si attua con misure preventive nuove, in coordinamento con quelle esistenti, secondo specifici monitoraggi e un'azione diretta in materia di prevenzione da parte del responsabile, coadiuvato e affiancato dai Referenti e da tutti i Dirigenti/Responsabili di strutture aziendali che concorrono, nell'ambito di un'azione sinergica, a determinare misure preventive attraverso una verifica periodica della valutazione connessa ai rischi dei propri uffici/servizi.

Il d. lgs. 97/2016 apporta importanti modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013 e interviene anche sulla legge 6 novembre 2012, n. 190, sia precisando i contenuti e i procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione sia dei piani triennali per la prevenzione della corruzione, rideterminando i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni che partecipano alle attività di prevenzione della corruzione.

Infatti, Stabilisce che il RPC “Svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

- Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dalla normativa.
- In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.
- Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.
- Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Responsabile anticorruzione trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.”

Per quanto sopra riportato, si evidenzia la centralità del RPCT che viene ribadita dall'Autorità poichè rappresenta, senza dubbio, uno dei soggetti fondamentali nell'ambito della normativa sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza. Infatti, la figura del RPCT è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016.

La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Il RPCT deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari, poiché deve essere una figura in grado di garantire la buona immagine e il decoro dell'amministrazione. Per questo è fondamentale che la scelta ricada su un soggetto che abbia dato nel tempo dimostrazione di un comportamento integerrimo. Ciò sia nell'interesse dell'amministrazione, sia nell'interesse e a tutela del prestigio dello stesso RPCT che potrà esercitare i propri compiti con maggior autorevolezza. L'Autorità ritiene, pertanto, che "l'amministrazione debba sempre valutare con particolare attenzione, caso per caso, la sussistenza del requisito della condotta integerrima in capo al RPCT".

È rimessa agli organi di indirizzo delle amministrazioni, cui compete la nomina, in relazione alle caratteristiche strutturali dell'ente e sulla base dell'autonomia organizzativa, la valutazione in ordine alla scelta del RPCT. Nella ASL Lanciano-Vasto-Chieti l'incarico di RPCT è stato conferito alla Dott.ssa Giustinantonia Chieffo, Dirigente Responsabile della UOSD Sistema Informazione, Comunicazione e Marketing.

Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come previsto dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016, è fondamentale un supporto conoscitivo e operativo: il RPCT deve essere dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere. Infatti, l'interlocuzione con gli uffici e la disponibilità di elementi conoscitivi idonei non sono condizioni sufficienti per garantire una migliore qualità dei PTPCT. Pertanto, è necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle proprie funzioni. Ove ciò non sia possibile, è opportuno rafforzare la struttura di supporto mediante appositi atti organizzativi che consentano al RPCT di avvalersi di personale di altri uffici.

La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura organizzativa a supporto del RPCT è tanto più evidente anche alla luce delle ulteriori e rilevanti competenze in materia di accesso civico attribuite al RPCT dal d.lgs. 97/2016. Tale struttura deve essere posta effettivamente al servizio del suo operato anche se potrebbe non essere esclusivamente dedicata a tale scopo ma, in una logica di

integrazione delle attività, essere anche a disposizione di chi si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione (si pensi, ad esempio, all'OIV, ai controlli interni, alle strutture che curano la predisposizione del piano della *performance*).

Il d. lgs. n. 39/2013 "disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", definisce che il Responsabile anticorruzione ha il compito di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi. Deve adempiere, inoltre, agli oneri informativi e di denuncia previsti all'art. 15 dello stesso decreto.

Il Responsabile del piano di prevenzione risponde in caso di mancata predisposizione del Piano e della sua corretta attuazione in tutte le sue declinazioni. In caso di commissione di un reato di corruzione con sentenza passata in giudicato all'interno dell'Azienda, il Responsabile risponde sia sul piano disciplinare oltre che per il danno erariale e di immagine dell'Azienda (art.21 d.lgs.165), salvo che provi di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di prevenzione e di aver vigilato sul funzionamento e l'osservanza dello stesso.

Sulla base dei diversi orientamenti espressi dall'ANAC i criteri di scelta del RPCT nelle pubbliche amministrazioni sono: deve essere scelto, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio in modo da assicurare che sia un dirigente stabile dell'amministrazione, con una adeguata conoscenza della sua organizzazione e del suo funzionamento, dotato della necessaria imparzialità ed autonomia valutativa e scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva. La posizione di indipendenza che deve essere assicurata al RPCT non appare coerente con la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario.

Anche con l'aggiornamento 2017 al PNA, l'ANAC ha voluto confermare il sostegno e la tutela dei RPCT, ribadendo il meccanismo di comunicazione e valutazione da parte di ANAC nel caso di revoca di queste figure, andando a monitorare i casi in cui il cambio è legato a forme di ripercussione per le attività di prevenzione del RPCT.

Infine, come riportato nella parte generale dell'Aggiornamento 2018 al PNA 2016, delibera n. 1074 del 21.11.2018, l'ANAC ha recentemente adottato la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 Sul ruolo e i poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), in cui sono state date indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri di verifica,

controllo e istruttori del RPCT nel caso rilevi o siano segnalati casi di presunta corruzione e sono state fatte considerazioni generali sui poteri di controllo e verifica del RPCT sul rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, mentre si è rinviato alla Delibera 833/2016 per i poteri conferiti al RPCT per l'accertamento delle inconferibilità ed incompatibilità di incarichi e a successivi atti regolatori per i poteri istruttori in caso di segnalazioni di whistleblower.

I poteri di vigilanza e controllo del RPCT sono stati delineati come funzionali al ruolo principale che il legislatore gli assegna che è quello di proporre e di predisporre adeguati strumenti interni all'amministrazione per contrastare l'insorgenza di fenomeni corruttivi. Pertanto, i poteri di vigilanza e controllo che il RPCT può esercitare all'interno di un ente devono rimanere connessi all'obiettivo principale assegnatogli che è quello della predisposizione del sistema di prevenzione della corruzione di un ente e della verifica della tenuta complessiva di tale sistema al fine di contenere fenomeni di cattiva amministrazione. Si è precisato che tali poteri si inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno delle amministrazioni al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni, l'intero sistema di controlli. Pertanto, si è escluso che al RPCT spetti accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile, non spetta al RPCT l'accertamento di responsabilità e, quindi, la fondatezza dei fatti. Il RPCT è tenuto a fare riferimento agli organi preposti appositamente sia all'interno dell'amministrazione che all'esterno, valorizzando così un rapporto di poteri del RPCT strettamente connessi, e non sovrapponibili, con quello di altri soggetti che hanno specifici poteri e responsabilità sul buon andamento dell'attività amministrativa nonché sull'accertamento di responsabilità. Tra RPCT e organi di controllo è quindi opportuno, che si crei una collaborazione stabile nel rispetto delle rispettive competenze.

Per l'Autorità è importante valorizzare i rapporti con i RPCT poiché è una figura chiave nelle amministrazioni per assicurare effettività al sistema di prevenzione della corruzione. Infatti, è al RPCT dell'amministrazione che l'ANAC si rivolge per comunicare l'avvio del procedimento di vigilanza.

Riguardo alla revoca e alle misure discriminatorie nei suoi confronti, l'Autorità può richiedere il riesame di atti adottati nei confronti del RPCT in caso riscontri che essi contengano misure discriminatorie a causa dell'attività svolta dal RPCT per la prevenzione della corruzione.

Rapporti tra RPCT e Responsabile della protezione dei dati (DPO)

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali, è necessario chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013. Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. E' necessario, comunque, che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative preveda l'obbligo di pubblicazione, che deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati "minimizzazione dei dati".

Infatti, anche il d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

Fatta questa premessa, riguardo ai rapporti tra RPCT e RPD, l'Autorità ritiene che, per quanto possibile, le figure non debbano coincidere, ritenendo che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT. In merito, anche il Garante per la protezione dei dati personali nella FAQ n. 7 relativa al RPD in ambito pubblico ha chiarito che "...l'attribuzione delle funzioni di RPD al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, considerata la molteplicità degli adempimenti che incombono su tale figura, potrebbe rischiare di creare un cumulo di impegni tali da incidere negativamente sull'effettività dello svolgimento dei compiti che il RGPD attribuisce al RPD».

In ogni caso, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento e supporto anche per il RPCT nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici.

Ruolo degli organi di indirizzo e dei vertici amministrativi

E', senza dubbio, necessario ed indispensabile il coinvolgimento dei componenti degli organi dei vertici amministrativi al fine di una individuazione e condivisione delle misure da adottare addivenendo in tal modo ad una più equa distribuzione delle responsabilità connesse all'adozione del PTPCT e alla sua attuazione, da non concentrarsi sulla sola figura del RPCT, ma una partecipazione degli organi di indirizzo per una piena consapevolezza e condivisione degli obiettivi della lotta alla corruzione e delle misure organizzative necessarie.

L'organo di indirizzo deve assumere un ruolo proattivo, anche attraverso la creazione sia di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT, sia di condizioni che ne favoriscano l'effettiva autonomia.

Alla luce del d.lgs. 97/2016, l'organo di indirizzo, dispone di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, infatti:

- Individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.
- Definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPC nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano.
- Adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno.
- il RPCT ha l'obbligo di riferire all'Organo di indirizzo politico sull'attività svolta, con la relazione annuale, da pubblicare anche nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività.
- La normativa stabilisce che "l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività".

In una realtà così complessa e articolata come è quella aziendale, la ASL ritiene che sia indispensabile interpretare i bisogni dei cittadini, della società civile e delle Istituzioni adeguando le competenze e i ruoli di chi agisce alla cultura dell'etica, della legalità e della trasparenza assumendo, in tal modo, il contrasto alla corruzione un ruolo centrale.

Ruolo degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)

A seguito dell'entrata in vigore del d.l. 90/2014, non risultano modificati i compiti degli OIV già previsti in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, indicati nel PNA e nell'art. 14, co. 4 lett. g) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sull'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

Più recentemente, la normativa sugli OIV ha mantenuto inalterato il compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza (art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. 150/2009. Si evidenzia, pertanto, che l'attività di attestazione degli OIV dei dati pubblicati continua a rivestire particolare importanza per l'ANAC che, nell'ambito dell'esercizio dei propri poteri di controllo e vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione e trasparenza, definisce annualmente le modalità per la predisposizione dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza. Tale attestazione va pubblicata, da parte del RPCT, entro il 30 aprile.

Il ruolo degli OIV, o organismi con funzioni analoghe, è importante anche per la verifica della coerenza tra gli obiettivi di *performance* organizzativa e individuale e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Infatti, gli OIV validano la relazione sulle performance, di cui all'art. 10 del d.lgs. 150/2009, dove sono riportati i risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e alle risorse; propongono all'organo di indirizzo la valutazione dei dirigenti; promuovono e attestano l'assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14, co. 1, lett. g), d.lgs. 150/2009).

L'OIV, inoltre, esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento che ogni amministrazione adotta ai sensi dell'art. 54, co. 5, d.lgs. 165/2001.

Le modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla l. 190/2012 rafforzano le funzioni già affidate agli OIV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal d.lgs. 33/2013, anche in una logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con l'ANAC, stabilendo che:

- L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione

valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

- Esso verifica i contenuti della Relazione annuale del RPCT recante i risultati dell'attività svolta che il RPCT è tenuto a trasmettere allo stesso OIV oltre che all'organo di indirizzo dell'amministrazione (art. 1, co. 14, della l. 190/2012). A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti.

- Riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) della ASL Lanciano-Vasto Chieti, in riferimento all'anticorruzione e alla trasparenza, svolge i seguenti compiti: 1) cura i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis, D. Lgs. n. 165/2001); 2) propone l'aggiornamento del Codice di comportamento aziendale; 3) vigila sull'applicazione del Codice di comportamento aziendale; 4) provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'Autorità giudiziaria; 5) trasmette al RPCT un report contenente i dati e le informazioni inerenti agli illeciti rilevati, anche in riferimento alla Relazione annuale del RPCT ex art. 1, co. 14, l. 190/2012.

Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (Rasa)

Come raccomandato dall'ANAC nel PNA 2016, su sollecitazione del RPCT, la Direzione Generale ha provveduto ad individuare il soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, nella persona del Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi, Dott. Pierluigi Galassi, considerato che ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Con delibera n. 598 del 16.5.2018 è stato nominato, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 25/09/2015, il Dott. Pierluigi Galassi, Direttore della UOC Acquisizione beni e servizi, quale "Gestore" delle segnalazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF.

11. I REFERENTI DELLA PREVENZIONE

In considerazione della complessa articolazione aziendale e dell'impegnativo e delicato compito di raccordo con tutte le strutture della ASL, si è ritenuto necessario avvalersi di un gruppo di supporto permanente di Referenti, rappresentativo delle molteplici attività aziendali, che opera in stretto collegamento con il RPCT, al fine di garantire costantemente la legittimità dell'azione amministrativa, l'efficacia e la concretezza dell'azione di prevenzione della corruzione ed il pieno conseguimento dei livelli di trasparenza.

La figura del Referente, è quella di un collaboratore del Responsabile Anticorruzione, dotato di poteri di vigilanza e controllo molto ampi operante in sedi staccate e in enti di particolare complessità. Infatti, proprio per la complessità dell'organizzazione amministrativa della ASL, secondo quanto previsto anche nella circolare n°1/2013 del Dipartimento Funzione Pubblica, è fondamentale l'individuazione dei referenti da inserire nel Piano, che svolgano: attività informativa nei confronti del Responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'amministrazione ed un costante monitoraggio sull'attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento (secondo quanto previsto dal PNA).

Quanto sopra, in considerazione del fatto che la collaborazione e il coinvolgimento dei dirigenti per le aree di rispettiva competenza, soprattutto riguardo all'intero processo di gestione del rischio, sono strumenti da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi e che richiede, appunto, la partecipazione e l'attivazione di meccanismi di consultazione; tant'è che lo stesso PNA consiglia la costituzione di gruppi di lavoro per l'attività di identificazione, di analisi e di ponderazione dei rischi. L'azione dei Referenti è subordinata alle indicazioni del Responsabile che resta il riferimento aziendale.

I Referenti della ASL Lanciano-Vasto-Chieti, sono stati individuati per la maggior parte delle UO che in fase di aggiornamento del Piano sono state implementate/rettificate e complessivamente risultano essere:

- Assistenza Sanitaria di Base Specialistica
- Acquisizione beni e Servizi
- Gestione accordi Contrattuali con Erogatori Privati
- Distretti Sanitari di Base Aziendali
- Gestione Attività Amministrative PP.OO. e Formazione

- Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane
- Direzioni Mediche PP.OO. (Chieti/Ortona- Lanciano/Atessa- Vasto)
- Affari Generali e Legali
- Informatica e Reti
- Investimenti, Patrimonio e Manutenzione
- Dipartimento di Salute Mentale
- Logistica delle Merci e dei Pazienti
- UU.OO. Dipartimento di Prevenzione (Sanità Animale- SIAOA- SIAPZ- SIESP- SPSAL-Medicina dello sport)
- Ingegneria Clinica
- Servizi Territoriali (Servizio Farmaceutico, Medicina Penitenziaria, Medicina Legale, Ser.D)
- Sistema Informazione, Comunicazione e Marketing
- Servizio Aziendale Professioni Sanitarie (SAPS)
- Contabilità e Bilancio
- Qualità, Accreditamento e Risk Management
- Progettazione strategica e sistemi di performance
- Valutazione Appropriatazza delle Prestazioni Sanitarie
- Governo Liste d'Attesa e Sistemi di Prenotazione
- Servizio Prevenzione e Protezione
- Servizio Farmaceutico Ospedaliero
- Medico Competente
- Comitato Etico
- Dipartimenti Sanitari (Medico- Cuore- Radiologia- DEA-Materno Infantile- Chirurgico)
- Fisica Sanitaria
- ADI Assistenza semiresidenziale e residenziale
- Cure Palliative e Hospice
- Centro Trasfusionale Aziendale
- Centro Trasfusionale Territoriale

E' stato costantemente ribadito il dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del RPCT essendo imprescindibile per l'elaborazione del Piano un forte coinvolgimento dell'intera struttura chiedendo di dare, pertanto, la massima collaborazione allo stesso, partecipando attivamente alla gestione e valutazione dei rischi, alla individuazione delle misure da applicare , nonché al controllo e

monitoraggio della loro effettiva e concreta applicazione, tenuto conto della rilevante importanza strategica che riveste il PTPCT.

Pertanto, tutti i Direttori/Dirigenti Responsabili delle Unità Operative aziendali coinvolti nel Piano, sono tenuti a fornire il necessario apporto sia al Responsabile anticorruzione che ai Referenti delle aree definite. Infatti, nell'esplicazione delle attività il Responsabile dell'anticorruzione sarà affiancato sia dai Referenti che dai Dirigenti ai quali sono affidati poteri di controllo e attribuiti obblighi di collaborazione e monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione.

12. LA RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

La concreta attuazione delle misure anticorruzione è strettamente legata al ruolo attivo dei Dirigenti. Infatti, il vertice aziendale impartisce indirizzi ed istruzioni affinché sia assicurato che tutte le unità organizzative forniscano il loro apporto collaborativo al Responsabile della prevenzione .

Occorre, dunque, richiamare l'attenzione sul fatto che con modifiche normative è stato innovato il testo dell'articolo 16 del D.lgs. n. 165 del 2001, il quale disciplina le funzioni dei dirigenti.

In particolare, con il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge n. 135 del 2012, sono state introdotte tre lettere nell'ambito del comma 1 dell'articolo, attribuendo ai dirigenti specifiche competenze in materia di prevenzione della corruzione. Gli attuali commi 1-bis), 1-ter) e 1-Quater) prevedono che i dirigenti:

- 1-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- 1-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- 1-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”.

Con le suddette norme è stata, quindi, affiancata l'attività del Responsabile della prevenzione della corruzione con l'attività dei dirigenti, ai quali sono affidati poteri propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione.

Infatti, l'art. 1, co. 9, l. 190/2012, prevede che il PTPCT individui le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 16, co. 1, lett. a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, disponendo, inoltre, obblighi di informazione nei confronti del RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

La collaborazione è, pertanto, fondamentale per consentire al RPCT e all'organo di indirizzo che adotta il PTPCT di definire misure concrete e sostenibili, individuando e programmando le misure in

termini di precisi obiettivi da raggiungere da parte di ciascuna UO coinvolta, anche ai fini della responsabilità dirigenziale.

Dall'esame del quadro normativo, risulta, pertanto, che lo sviluppo e l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sono il risultato di un'azione sinergica e combinata dei singoli responsabili degli uffici e del responsabile della prevenzione, secondo un processo *bottom-up* in sede di formulazione delle proposte e *top-down* per la successiva fase di verifica ed applicazione.

Per la mappatura dei processi è indispensabile la massima partecipazione dei responsabili degli uffici, sia per la rilevazione dei processi che per le successive fasi di identificazione e valutazione dei rischi. Per una maggiore collaborazione dei Dirigenti, sono stati fatti adeguati e mirati processi formativi, così anche per elaborare soluzioni organizzative e procedurali che consentano una maggiore partecipazione dei responsabili degli uffici a tutte le fasi di predisposizione e di attuazione del PTPC, promuovendo in tal modo la piena condivisione degli obiettivi e la più ampia responsabilizzazione di tutti i dipendenti.

I dirigenti, pertanto, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.

Nelle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 risulta evidente l'intento di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura, emergendo più chiaramente che il RPCT deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'ente e che alla sua responsabilità si affiancano, con maggiore decisione, quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del PTPC, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione.

Maggiore attenzione, dunque, sarà data alla responsabilità disciplinare dei dipendenti, attivabile dai responsabili degli uffici, prefiggendosi come obiettivo il rigoroso rispetto dei doveri del Codice di comportamento.

Di conseguenza, i dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione, i responsabili delle posizioni organizzative e i dirigenti con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, devono attestare di essere a conoscenza del Piano per la prevenzione della corruzione, approvato con Delibera del Direttore Generale della A.S.L. e provvedere all'esecuzione di quanto in esso previsto per le parti di rispettiva competenza.

13. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A PIÙ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

Nell'ambito di attuazione della legge 190/2012, la gestione del rischio rappresenta la finalità principale cui tendono tutte le azioni le quali hanno carattere preventivo e comprendono un insieme di attività coordinate, per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione nel campo del rischio di corruzione.

Per poter individuare le aree a rischio di fenomeni corruttivi, si definisce il concetto di **rischio corruttivo** come la pericolosità di un evento calcolata con riferimento alla probabilità che questo si verifichi, correlata alla gravità delle relative conseguenze.

Ciò richiede all'Azienda di individuare tre fasi di lavoro:

- La mappatura dei processi
- La valutazione del rischio per ciascun processo
- Il trattamento del rischio

La mappatura dei processi viene effettuata sia nelle aree di rischio individuate dall'art. 1, comma 16 della legge 190/2012 che raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 16, comma 1, lettera a-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Ai sensi della legge 190/2012 vanno considerati principalmente i seguenti processi:

- Autorizzazioni o concessioni
- Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara (art. 1 comma 17 legge 190/2012).
- Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
- Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo 150 del 2009.

L'individuazione delle strutture aziendali interessate nella gestione del rischio è stata fatta con riferimento alle varie e complesse Strutture, Dipartimenti e UU.OO. di cui è costituita

l'organizzazione dell'azienda e alle procedure generali o specifiche di processo adottate e ad essi afferenti, già implementate con il PTPC 2019-2021 e, ad oggi, ulteriormente esaminate e approfondite, tenendo conto di quanto indicato nell'aggiornamento 2015 del PNA e nel PNA 2016, con cui l'Autorità ha avvertito l'esigenza di dotare l'Aggiornamento di un approfondimento dedicato alla Sanità al fine di fornire strumenti di lettura della complessità del sistema, individuando le aree maggiormente esposte al rischio di corruzione e le relative misure preventive, con l'obiettivo fondamentale di salvaguardare il rilevante patrimonio di competenze e di capacità professionali, per contrastare in maniera sempre più efficace i comportamenti corruttivi.

Il censimento dei procedimenti interessati alla valutazione e trattamento del rischio è soggetto a revisione continua, secondo specifica verifica, in considerazione della natura della materia, delle esigenze organizzative, del verificarsi di eventi significativi, dell'evoluzione normativa di settore. Le variazioni in questione vengono gestite anche in armonia con gli interventi di revisione dell'Atto Aziendale.

Pertanto, il presente documento nella parte recante la mappatura dei processi, l'analisi dei rischi, il piano di azione per il trattamento del rischio, tiene conto sia delle aree a rischio definite dalla Legge 190/2012 sopraelencate, che di altre aree individuate sulla base della specificità aziendale, che gradualmente si implementano con gli aggiornamenti dei Piani, in considerazione della complessità organizzativa aziendale.

Infatti, ogni Ente presenta diversi livelli e fattori abilitanti al rischio corruttivo in considerazione delle proprie specificità e dimensioni: "Il PTPCT, pertanto, non può essere oggetto di standardizzazione". Dunque, nella progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo si deve tener conto di uno dei principi guida che individua l'Anac che è quello della gradualità cioè le diverse fasi di gestione del rischio possono essere sviluppate con gradualità, al fine di consentire un miglioramento progressivo e continuo nella rilevazione e analisi dei processi così come nella valutazione e trattamento dei rischi.

Con l'Aggiornamento 2015 PNA e con il PNA 2016 l'ANAC ha fornito indicazioni sulla predisposizione dei Piani delle aziende sanitarie con cui si è tenuto conto di elementi comuni ritenuti obbligatori, nonché si è orientata la pianificazione strategica verso ulteriori interventi finalizzati a rafforzare la gestione del rischio e a prevenire e contrastare eventuali fenomeni di corruzione per particolari aree sensibili, tant'è che sono stati individuati gli eventi rischiosi e le misure di prevenzione per alcune aree di rischio sia "generali" che "specifiche", come di seguito riportate:

Aree di rischio generali che necessitano, per il settore sanitario, di ulteriori specificazioni. Si tratta delle aree relative a:

- a) contratti pubblici;
- b) incarichi e nomine;
- c) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- d) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.

Aree di rischio specifiche, peculiari del settore sanitario, relative a:

- a) attività libero professionale e liste di attesa;
- b) rapporti contrattuali con privati accreditati;
- c) farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni;
- d) attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, le aree di attività che complessivamente sono state trattate nel presente Piano risultano essere le stesse riportate al capitolo n. 11.

Gli strumenti già previsti o già in uso presso l'azienda per finalità della prevenzione della illegalità, come le ispezioni, tutti i controlli di varia natura in essere, l'esercizio della vigilanza, verranno censiti e valorizzati, coordinati e stimati rispetto alle misure e alle indicazioni introdotte dal Piano nazionale Anticorruzione e recepite dal P.T.P.C.

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità previste dal Piano vanno inseriti nel ciclo delle performance. Infatti, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo. L'elaborazione del PTPC presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice aziendale in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale.

14. IL COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLE PERFORMANCE

L'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione contenute nei PTPCT deve trovare conforme riscontro anche negli altri strumenti di programmazione e nella valutazione delle performance con il raggiungimento degli obiettivi organizzativi e individuali assegnati alle UU.OO. e ai loro dirigenti, prevedendone l'attuazione come uno degli elementi di valutazione del dirigente stesso, sia per l'area PTA che per l'area sanitaria.

Con le note prot. n. 58050U19 e 58056U19 del 30.10.2019, è stato comunicato alle UO aziendali in particolare che l'Autorità, per l'aggiornamento 2020 dei PTPCT, ha ritenuto di sviluppare ed aggiornare nel PNA 2019 le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo confluite nel documento metodologico Allegato 1) al Piano stesso e, pertanto, è stato loro raccomandato di effettuare la valutazione del "potenziale evento corruttivo", per l'anno 2020, attraverso l'elaborazione di schede da compilare in conformità ai criteri e alla nuova metodologia di cui all'allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione 2019, da trasmettere al RPCT.

L'Azienda mira a coordinare e integrare gli ambiti relativi alla performance, alla trasparenza, all'integrità e al contrasto della corruzione, al fine di stabilire opportuni collegamenti con il ciclo della performance, evidenziando il proprio diretto coinvolgimento in ordine alle finalità da perseguire nelle suddette materie, rappresentando, in tal modo, la lotta alla corruzione un obiettivo strategico.

Particolare attenzione, dunque, deve essere posta alla coerenza tra PTPCT e Piano della performance sia perché le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione, sia perché le misure di prevenzione della corruzione devono trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti.

15. LA GESTIONE DEL RISCHIO

Il processo di gestione del rischio è la fase in cui si individuano le attività e gli uffici maggiormente esposti al rischio di corruzione, precede l'elaborazione del Piano ed è lo strumento utilizzato dall'Azienda per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi, pertanto, la pianificazione mediante l'adozione del P.T.P.C.T. è il mezzo per attuarlo.

Al fine di dare al processo di gestione del rischio una impostazione tale da renderlo efficace, si devono valorizzare i seguenti principi:

- non va inteso come un processo formalistico né un mero adempimento burocratico;
- non è un'attività meramente ricognitiva, ma è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, introducendo efficaci strumenti di prevenzione e deve interessare tutti i livelli organizzativi;
- basandosi fondamentalmente su un processo di diagnosi e trattamento del rischio, richiede ai Dirigenti di effettuare scelte consapevoli, dando priorità a determinate azioni per le quali si scelgono le più opportune modalità di valutazione e trattamento dei rischi. Sia le scelte che le relative responsabilità riguardano, in particolare gli organi di indirizzo, i Dirigenti di struttura e il RPC.
- è un processo di miglioramento continuo e graduale: che, da un lato deve tendere alla completezza nell'analisi, valutazione e trattamento del rischio e contemporaneamente deve prevedere misure sostenibili e attuabili;
- è un processo trasparente e inclusivo, che deve prevedere il coinvolgimento dei portatori di interesse interni ed esterni.

L'allegato 1 al PNA 2019 costituisce un documento metodologico, l'elemento forse più importante del Piano, col quale l'Autorità fornisce indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del **"Sistema di gestione del rischio corruttivo"** che, facendo riferimento ai principali standard internazionali di risk management, sostituisce l'allegato 5 del PNA 2013. Esso, pertanto, rappresenta l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo che aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nei precedenti PNA .

Infatti, per l'analisi del rischio e, quindi, per stimare il livello di esposizione al rischio di ciascun processo o sua fase/attività, l'Autorità ha raccomandato di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione, specificando che la precedente metodologia (allegato 5 PNA 2013), è superata dalla metodologia indicata nell'allegato 1 al PNA 2019 e solo a questo ultimo si dovrà fare riferimento.

Pertanto, ai fini dell'analisi del livello di esposizione al rischio è necessario:

- a) scegliere l'approccio valutativo,
- b) individuare i criteri di valutazione,
- c) rilevare i dati e le informazioni,
- d) formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

Il RPCT riveste un ruolo importante di coordinamento del processo di gestione del rischio, che non deve essere interpretato dagli altri attori del processo come “un pretesto per deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio”, poiché l’efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente connessa al contributo attivo di altri attori all’interno dell’organizzazione risulta, dunque, importante specificare i compiti dei vari attori coinvolti nella gestione del rischio all’interno dei PTPCT che di seguito brevemente si riportano:

- **L’organo di indirizzo deve:** tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni da svolgere; assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendogli adeguate risorse umane , al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue attività; promuovere una cultura dell’etica e della legalità per una corretta valutazione del rischio all’interno dell’amministrazione, anche attraverso percorsi formativi e di sensibilizzazione che coinvolgano l’intero personale;

- **I Direttori e i Dirigenti Responsabili delle Unità Operative devono:**

partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi con il RPCT e supportarlo fornendo, dati e informazioni necessari per effettuare, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure; promuovere la formazione in materia di etica e legalità dei dipendenti assegnati alla propria UO, per diffondere una cultura organizzativa basata sull’integrità; provvedere all’attuazione delle misure di propria competenza programmate e previste nel PTPCT, consentendo l’efficace attuazione delle stesse in base ai principi di effettività e prevalenza della sostanza sulla forma;

- **Gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) devono:**

fornire un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, riguardo alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo; fornire, se disponibili, dati e informazioni utili per la rilevazione dei processi, la valutazione e il trattamento dei rischi; favorire l’integrazione metodologica tra gestione della performance e gestione del rischio corruttivo.

-**Tutti i soggetti che dispongono di dati utili ed i Referenti devono:**

fornire i dati tempestivamente al RPCT per una corretta attuazione del processo di gestione del rischio ed i **Referenti** delle varie unità organizzative devono supportare operativamente il RPCT in tutte le fasi del processo, senza che ciò comporti una deresponsabilizzazione del Dirigente della UO che in quanto tale, ha un ruolo di responsabilità fondamentale nell’ambito della gestione del rischio corruttivo.

Infatti, il presente PTPCT è stato elaborato tenendo conto dell'attuale organizzazione aziendale e dell'attività concretamente svolta dall'ASL. L'intero processo si fonda sulla partecipazione e sull'attivazione di meccanismi di consultazione ed il coinvolgimento dei Dirigenti e Referenti per le aree di rispettiva competenza e, come già illustrato, per l'attività di identificazione, di analisi e di ponderazione dei rischi sono stati nominati i Referenti delle UU.OO. individuate. Inoltre, con delibera n ° 7 del 28.12.2015 è stato Costituito il "Gruppo di Lavoro" per la gestione del rischio corruttivo, inteso come una task force multidisciplinare in grado di coordinare le attività di analisi e di sistematizzarne i risultati, nella fase di valutazione e rivalutazione del livello di rischio che ciascun Dirigente effettua attraverso l'elaborazione delle schede di un potenziale evento corruttivo ed il confronto dei processi riguardanti le UU.OO. coinvolte nel Piano Anticorruzione Aziendale.

Le fasi principali seguite dall'Azienda sono le seguenti:

- Analisi del contesto
- Mappatura dei processi attuati dall'azienda;
- Valutazione del rischio per ciascun processo;
- Trattamento del rischio.

Analisi del contesto

Con l'aggiornamento 2015 al PNA adottato con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, l'ANAC ha evidenziato che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali o per via delle caratteristiche organizzative interne. Infatti, le caratteristiche del contesto esterno ed interno costituiscono fattori importanti da considerare poiché possono influire significativamente sul livello di esposizione al rischio corruttivo dell'amministrazione. Pertanto, l'analisi del contesto, come riportato nel paragrafo N°6, rappresenta uno degli elementi in base al quale definire la strategia di prevenzione e ponderare le relative misure alle specifiche criticità riscontrate.

Mappatura dei processi attuati dall'Azienda

In aggiunta alla rilevazione dei dati generali relativi all'ente e alla dimensione organizzativa, altro aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno è la "mappatura dei processi", consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. E' necessario tener conto di tutte le attività svolte dall'amministrazione ed esaminarle gradualmente in maniera sempre più dettagliata, al fine di identificare aree/attività che, per la loro peculiarità, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi, al riguardo è opportuno precisare che una descrizione analitica dei numerosi processi dell'amministrazione, può essere raggiunta in maniera progressiva nei diversi cicli annuali di gestione del rischio corruttivo, tramite, appunto, un approfondimento graduale, fino a raggiungere la descrizione dell'intero processo. Pertanto, la mappatura dei processi consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio e consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e della responsabilità per ciascuna fase, attribuendo al concetto di processo un'accezione più ampia di quello di procedimento amministrativo.

La mappatura dei processi è effettuata dall'Azienda sia per le aree di rischio obbligatorie individuate dalla normativa e per le sottoaree in cui queste si articolano, sia per le altre aree di attività individuate nel presente P.T.P.C.T. A seconda del contesto, l'area di rischio individuata può coincidere con l'intero processo o con una o più fasi più critiche dello stesso processo.

Per ogni processo, sottoprocesso e fasi di processo trattati viene compilata, a cura della UO , una scheda di un potenziale evento corruttivo contenente tutte le informazioni necessarie per la gestione del rischio, che di seguito si riportano: l' area di rischio; il processo e le sue fasi; la descrizione del potenziale comportamento corruttivo; gli interessi privati favoriti; l'interesse pubblico danneggiato; l' analisi del rischio; la motivazione del livello di rischio rilevato; le misure di prevenzione idonee a neutralizzare o ridurre il livello di rischio.

Con i vari aggiornamenti dei Piani succedutisi nel corso degli anni e con l'elaborazione del presente Piano, sono state analizzate quasi tutte le attività che si espletano nella ASL, attraverso la valutazione di numerosi processi, come si evince dal catalogo dei processi mappati con relative misure, allegato n°1 del presente Piano.

In ogni caso, tenuto conto delle notevoli dimensioni dell'Azienda, di una realtà così ampia, molto articolata, complessa ed in continua evoluzione e dei numerosi processi in cui si articola l'attività svolta, è tuttavia intenzione dell'ASL proseguire con attenzione e accuratezza l'attività di analisi dei processi e relativi rischi, secondo un percorso di miglioramento continuo. Per l'aggiornamento del

presente Piano 2020-2022, le attività di analisi dei processi sono state svolte dalle stesse UO aziendali che coinvolte nella loro implementazione, meglio ne conoscono le peculiarità e le criticità e, pertanto, possono proporre misure adeguate per la riduzione del rischio. La strategia di prevenzione, ha coinvolto tutte le UO dell'area PTA e tutti i Dipartimenti sanitari di cui è costituita l'Azienda, in modo da raggiungere un ottimo livello di approfondimento della mappatura. Inoltre, le UO già mappate nei precedenti Piani, hanno dovuto provvedere alla revisione della valutazione delle attività già individuate e/o alla valutazione di attività a rischio non ancora esaminate.

Data la complessità organizzativa, all'attività di mappatura dei processi hanno partecipato i Referenti, con la condivisione e secondo le direttive loro impartite dai Dirigenti della propria area di competenza, i Direttori/Dirigenti Responsabili delle strutture organizzative poichè conoscono in maniera puntuale l'articolazione e le complessità dei singoli processi ed effettuate interviste accurate agli addetti ai processi per conoscerne gli elementi propri e gli aspetti fondamentali, con il coordinamento del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Valutazione del rischio

L'attività di valutazione del rischio viene fatta per ciascun processo e/o fasi di processo mappato.

Per valutazione del rischio si intende il processo di:

- Identificazione,
- Analisi
- Ponderazione del rischio.

L'identificazione consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi.

L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Gli eventi di corruzione possono essere identificati:

- Con il contributo dei soggetti coinvolti nei processi a rischio (dipendenti, responsabili, utenti...) mediante consultazione e confronto tra i soggetti stessi, tenendo presenti le specificità dell'Azienda, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo o la sottofase si colloca;
- Un utile contributo può essere dato dai dati tratti dall'esperienza e, cioè, dalla considerazione dei precedenti giudiziari (in particolare, i procedimenti e le decisioni penali o di responsabilità amministrativa) o disciplinari (procedimenti avviati, sanzioni irrogate) che hanno interessato l'Azienda;

- La determinazione degli indici di valutazione della probabilità di ciascun processo;
- Stimando l'efficacia del sistema dei controlli adottato;
- La considerazione dei criteri indicati (discrezionalità dei processi; interesse esterno; controlli; efficacia della trasparenza; grado di attuazione delle misure; personale coinvolto nella gestione del processo).

L'attività di identificazione dei rischi è svolta dall'Azienda con il coinvolgimento dei dirigenti per l'area di rispettiva competenza tramite i propri Referenti. Il coordinamento generale dell'attività è assunto dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

L'analisi del rischio

Consiste nel determinare il livello di rischio degli eventi di corruzione per "misurarli", cioè attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione, stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio. Al riguardo l'ANAC nell'allegato 1 al PNA 2019 specifica che *"l'allegato 5 del PNA 2013 non va più considerato un riferimento metodologico da seguire"* suggerendo, come già accennato nel paragrafo della gestione del rischio, di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza. Si tende a dare una maggiore contestualizzazione che però deve essere supportata dalla definizione preliminare di un set di indicatori di stima del livello di rischio. Partendo da alcuni esempi di indicatori proposti dall'ANAC, che devono essere contestualizzati e ampliati, ogni amministrazione dovrà crearsi al proprio interno un set di indicatori di stima del livello di rischio attraverso i quali misurare il livello di esposizione al rischio e formulare un giudizio sintetico fornendo a supporto dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata.

Per stimare l'esposizione al rischio l'Azienda ha definito in via preliminare gli indicatori del livello di esposizione del processo (fase o attività) al rischio di corruzione, supportando l'analisi qualitativa con una rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie a esprimere un giudizio motivato sul livello di esposizione al rischio, attraverso forme di autovalutazione da parte dei responsabili delle unità organizzative coinvolte nello svolgimento del processo.

Le valutazioni sono state, pertanto, sempre supportate da dati oggettivi (per es. i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari, segnalazioni, ecc.) che consentono una valutazione più

oggettiva ed una stima più attenta, nonché rendono più completa la motivazione del giudizio espresso.

Infatti, l'analisi del rischio è stata fatta anche sulle specificità del contesto di riferimento: particolare rilevanza assumono in questa fase: contenziosi e/o segnalazioni; provvedimenti e procedimenti disciplinari; esiti di controlli; incontri con i responsabili degli uffici e con il personale; evidenza sui media.

Si riportano di seguito gli indicatori di stima che sono stati utilizzati nel processo valutativo e i dati oggettivi impiegati per migliorare il processo di misurazione del livello di rischio, in quanto per supportare l'analisi di tipo qualitativo è necessario esaminare anche dei dati statistici che possono essere utilizzati per stimare la frequenza di accadimento degli eventi corruttivi. Per semplificare e facilitare il raffronto fra gli eventi corruttivi, si è ritenuto utile raggruppare i valori del rischio (livelli) in soli tre livelli (ALTO, MEDIO, BASSO).

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO

Discrezionalità dei processi

Il processo è del tutto vincolato	BASSO
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	MEDIO
E' altamente discrezionale	ALTO

Interesse esterno: presenza di interessi, anche economici, per i destinatari del processo

Il processo ha come destinatario finale un ufficio interno	BASSO
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	MEDIO
Il processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA e comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi (es.: affidamento di appalto)	ALTO

Controlli (controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa, controlli a campione ecc)

Il tipo di controllo applicato costituisce un efficace strumento per neutralizzare il rischio	BASSO
E' efficace ma in minima parte	MEDIO
Non è efficace in quanto il rischio rimane indifferente	ALTO

Efficacia della trasparenza: tracciabilità del processo; diffusione (interna e/o esterna dei documenti/informazioni); completezza e chiarezza dei documenti/informazioni

Le suddette condizioni sono presenti ed attuate in maniera efficace	BASSO
Sono parzialmente presenti e da migliorare	MEDIO
Inadeguate o assenti	ALTO

Grado di attuazione delle misure di trattamento

Le misure vengono attuate	BASSO
Parzialmente attuate	MEDIO
Non vengono applicate	ALTO

Personale coinvolto nella gestione del processo

Il processo è gestito da personale con competenze specifiche e con attribuzione di responsabilità	BASSO
Parzialmente presente il personale con competenze specifiche	MEDIO
Inadeguato o assente il personale con competenze specifiche	ALTO

Valutazione livello di rischio:

Il livello di rischio (alto – medio – basso) deve scaturire esclusivamente dalla valutazione di insieme degli indicatori di rischio utilizzati per la stima. Mentre i dati oggettivi e le informazioni (allegato 2), dovranno essere utilizzati solo come evidenze e guide a supporto della motivazione.

DATI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO

Per migliorare il processo di misurazione del livello di rischio è necessario supportare l'analisi di tipo qualitativo con l'esame dei dati statistici che possono essere utilizzati per stimare la frequenza di accadimento futuro degli eventi corruttivi. Si suggerisce di utilizzare i seguenti dati:

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione	Possono essere considerate le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: <ul style="list-style-type: none">✓ I reati contro la PA;✓ Il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione(art.640 e 640 bis c.p.);✓ I procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti);✓ I ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici.
Le segnalazioni pervenute	Le segnalazioni ricevute sia dall'interno dell'amministrazione , ma anche quelle pervenute dall'esterno. Altro dato da considerare è quello relativo ai reclami che possono indirizzare l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla mala gestione di taluni processi organizzativi.
Ulteriori dati in possesso dell'amministrazione	rassegne stampa, ecc..

La ponderazione

Nella fase di ponderazione del rischio vengono stabilite le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto quindi, si considera il rischio alla luce dell'analisi e si scelgono quali eventi di corruzione è necessario prevenire e con quanta urgenza, raffrontando il rischio con altri al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

Le fasi di processo, i processi o gli aggregati di processo per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio vanno a identificare le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili e da valutare ai fini del trattamento. Bisogna, pertanto, prevenire subito gli eventi con il livello di rischio maggiore.

La ponderazione può essere effettuata in base ai seguenti criteri:

- dare priorità agli eventi di corruzione, che possono ricorrere nei processi con il sistema di controlli meno efficace;
- a parità di controllo, dare priorità agli eventi di corruzione che hanno la modalità di rischio maggiore;
- a parità di modalità di rischio, dare priorità alle aree con quantità di rischio maggiore;
- a parità di quantità di rischio, dare priorità agli eventi più probabili.

La ponderazione è svolta sotto il coordinamento del responsabile della prevenzione della corruzione.

Il trattamento del rischio

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo per modificare il rischio, ossia nell'individuazione e valutazione delle misure più idonee a prevenire i rischi che vanno predisposte sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione che, innanzitutto, vanno distinte in misure generali e misure specifiche. Le misure generali agiscono in maniera trasversale sull'intera organizzazione ed incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni rischi individuati in fase di valutazione del rischio incidendo dunque su problemi specifici ed entrambe sono importanti e utili ai fini della elaborazione del sistema di prevenzione della corruzione dell'ente. Infatti, le misure definite "generali" non hanno una maggiore importanza o efficacia rispetto a quelle "specifiche". L'efficacia di una misura dipende dalla capacità di quest'ultima di incidere sulle cause degli eventi rischiosi ed è, quindi, una valutazione correlata all'analisi del rischio.

Non si devono proporre misure astratte e non realizzabili, ma esse devono essere opportunamente progettate e scadenze a seconda delle priorità rilevate e delle risorse a disposizione. Infatti, nella fase di individuazione delle misure è necessario contemperare la sostenibilità con la fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, al fine di evitare la pianificazione di misure astratte e non realizzabili, proprio perché vanno previste misure concrete e traducibili in azioni precise e fattibili. Infatti, come ribadito dall'Autorità, le misure vanno adattate alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione, la loro individuazione e la conseguente programmazione rappresentano il

“cuore” del PTPCT di ciascuna amministrazione. Tutte le misure individuate devono essere, pertanto, adeguatamente programmate, descritte con attenzione, al fine di far emergere ciò che si vuole perseguire e le modalità con cui verranno attuate al fine di incidere sui fattori abilitanti, è necessario e opportuno indicare la tempistica, utile per scadenzare l’adozione della misura, nonché consentire un agevole monitoraggio da parte del RPCT; indicare i responsabili, cioè gli uffici destinati all’attuazione della misura, in un’ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa, prevedere indicatori di monitoraggio e valori attesi, funzionali alla corretta attuazione delle misure.

Il trattamento del rischio rappresenta, dunque, la fase in cui si individuano le misure atte a prevenire il rischio corruttivo cui la ASL è esposta e si programmano le modalità della loro attuazione.

L’individuazione, la valutazione e la programmazione delle misure, tenuto conto dell’impatto organizzativo, è avvenuta con il pieno coinvolgimento dei Dirigenti di struttura per le aree di competenza, cui spetta la responsabilità della loro implementazione e attuazione, anche al fine di individuare le modalità più efficaci per la loro messa in atto.

Il monitoraggio delle misure

L’azione del monitoraggio, che comporta la valutazione del rischio è finalizzata alla verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati, quindi, alla messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. Essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all’intero processo di gestione del rischio, al fine di poter intercettare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

In particolare, negli Enti con organizzazioni complesse e di grandi dimensioni (es. diverse sedi dislocate sul territorio), il monitoraggio eseguito dal solo RPCT potrebbe essere non semplice da espletare, pertanto, è opportuno prevedere sistemi di monitoraggio su più livelli, in cui il primo è effettuato dalla struttura organizzativa che è chiamata ad adottare le misure e il secondo livello dal RPCT.

A tal fine, considerata l’importanza del monitoraggio sull’attuazione delle misure, questa ASL ha provveduto alla costituzione del “Gruppo di Auditor” per la Verifica Ispettiva Interna (Auditing) della corretta applicazione delle misure previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, istituendo un flusso informativo che ha fatto pervenire al Responsabile anticorruzione gli esiti dei

diversi controlli (Audit) condotti all'interno dell'Azienda, informazioni utili come strumento per l'aggiornamento del PTPCT.

Il monitoraggio del PTPCT, è stato effettuato, infatti, sia sulla base di un sistema di reportistica, mediante acquisizione di relazioni semestrali e dichiarazioni rese dalle UO che, in tal modo, hanno rendicontato sul loro operato riguardo alle misure da porre in essere secondo quanto previsto nel Piano, sia attraverso Audit specifici annuali sulla corretta applicazione delle misure, con verifiche dirette che hanno consentito più facilmente la raccolta di informazioni, evidenze e documenti necessari per il monitoraggio di secondo livello. Tali confronti sono risultati utili per comprendere meglio lo stato di attuazione delle misure e per riscontrare eventuali criticità, cioè per verificare le attività delle singole U.O. e se quanto previsto nel PTPCT è stato attuato efficacemente e risulta idoneo al conseguimento degli obiettivi, in quanto il fine è stato quello di ricercare le evidenze oggettive della effettiva applicazione delle misure, attraverso un dialogo con le U.O. risultate a rischio rilevante/critico, avviando così un processo documentato di miglioramento continuo che costituisce l'elemento azione/correzione del PTPCT. L'esito delle verifiche effettuate è stato trasmesso alla Direzione Generale e all'OIV con apposita relazione. Si darà corso a tale attività anche nel 2020.

16. AREE DI RISCHIO TRATTATE

Il presente P.T.P.C.T. tiene conto delle indicazioni (metodologiche, operative e gestionali) contenute nei P.N.A. e qui recepite ed applica alle aree in tal modo individuate le indicazioni e le misure di prevenzione di cui agli stessi.

Innanzitutto, il presente Piano recepisce le aree di rischio che la l. n. 190/2012 individua espressamente come tali, vale a dire le aree che sono elencate nell'art.1, comma 16, comuni ed obbligatorie a tutte le pubbliche amministrazioni e, in quanto tali, in considerazione della loro massima rischiosità, vengono trattate, nonché quelle indicate nell'aggiornamento 2015 PNA e PNA 2016.

Infatti, in aggiunta alle aree di rischio obbligatorie si sono individuate ulteriori aree, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto della ASL, che scaturiscono dal processo di valutazione del rischio. Pertanto, tutte le aree che sono state prese in considerazione nel presente piano sono quelle già riportate al paragrafo n ° 11 del presente documento, nonché indicate nell'allegato 1.

Per garantire la redazione di un piano della prevenzione della corruzione il più completo possibile, è stata avviata la rilevazione aziendale di tutte quelle attività che possono risultare di interesse per le finalità di cui alla legge 190/2012. La rilevazione ha coinvolto quindi, quasi tutte le strutture e, considerate le dimensioni aziendali e la molteplicità delle attività che si svolgono, nel presente Piano sono stati mappati altri processi di alcune aree già trattate, rivalutati alcuni processi già mappati e inseriti processi inerenti ad altre Unità Operative. In ogni caso, la rilevazione sarà soggetta a periodico aggiornamento, in base alle necessità /opportunità che verranno a determinarsi.

Infatti, il censimento dei processi è soggetto a revisione continua, secondo specifiche verifiche effettuate dalla Direzione Generale, dal RPCT e dai Dirigenti Aziendali, in considerazione del mutamento delle esigenze organizzative, del verificarsi di eventi specifici e dell'evoluzione della normativa in materia.

A tal proposito, per l'aggiornamento del PTPCT 2020-2022, con note n. 58050 e 58056 del 30.10.2019, è stato richiesto alle UO già mappate, attenendosi alla nuova metodologia indicata dall'ANAC, di individuare almeno 2 processi e, per ciascuno di essi, analizzare almeno due fasi, mediante la compilazione delle nuove schede del "potenziale evento corruttivo" (una scheda per ogni fase) da compilarsi in conformità ai criteri e alla metodologia di cui all'allegato 1 al PNA 2019, da trasmettere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con la possibilità di mappare nuovi processi, rivalutare il livello di rischio dei processi già mappati e riportati nel PTPCT aziendale 2019-2021, o confermare i processi già mappati.

Riguardo ai Dipartimenti Sanitari, utilizzando la stessa metodologia di cui sopra, è stata richiesta, invece, che la valutazione del "potenziale evento corruttivo" venisse effettuata da ciascun Direttore di UOC/UOSD individuando almeno 1 processo del quale analizzare almeno due fasi, mediante la compilazione delle apposite schede (una scheda per ogni fase), da trasmettere al Direttore del proprio Dipartimento e al RPCT. Ciascun Direttore di Dipartimento, a sua volta, verificato l'adempimento da parte di tutti, era tenuto a elaborarne o sceglierne due (1 processo e 2 fasi per processo) tra quelle pervenute, a sintesi dipartimentale, relative ai potenziali eventi corruttivi che ha ritenuto si possano verificare con un indice di probabilità maggiore nel proprio Dipartimento. Per i Dipartimenti sanitari mancanti di Direttori, la scelta delle schede da inserire nel redigendo Piano anticorruzione è stata effettuata dal RPCT insieme al Gruppo di Lavoro a ciò dedicato, nella seduta del 16.01.2020.

Le attività dell'azienda mappate da parte dei Responsabili delle strutture, coadiuvati dal referente individuato per la rispettiva area, sono quelle descritte nella tabella di cui all'allegato 1, in cui sono riportate le strutture coinvolte e, per ciascuna area di attività: i singoli processi individuati a rischio di corruzione, le fasi laddove esaminate, con il relativo livello di rischio; le misure specifiche correlate al relativo processo/fasi, la loro tempistica e l'indicatore.

Il "Gruppo di Lavoro" per la gestione del rischio corruttivo, task force multidisciplinare, istituito con delibera n. 390 del 28.9.2015 e aggiornato con delibera n.7 del 28.12.2015, nella seduta del 16.01.2020, ha provveduto ad esaminare, condividere e validare le schede sopra menzionate, di valutazione e rivalutazione del livello di rischio, che ciascun Dirigente ha elaborato attraverso la compilazione delle stesse, anche con il confronto dei processi riguardanti le UU.OO. coinvolte nel Piano, per coordinare le attività di analisi e di sistematizzarne i risultati.

E'opportuno ribadire che la valutazione del rischio di corruzione effettuata sarà oggetto di monitoraggio da parte del RPCT, dei Dirigenti e dei Referenti e soggetta ad aggiornamento ed implementazione, se nel corso dell'anno 2020, per sopravvenute e motivate esigenze, si renderà necessario apportare modifiche al Piano aziendale.

17. I COMPITI DEI DIPENDENTI E DEI DIRIGENTI

Nella consapevolezza che l'attività di prevenzione della corruzione rappresenta un processo i cui risultati si giovano della maturazione dell'esperienza e si consolidano nel tempo e che il presente documento viene e verrà aggiornato ogni qualvolta intervengano mutamenti significativi nell'organizzazione aziendale, si ritiene che tale attività si possa sviluppare secondo il programma, implementato in fase di aggiornamento del Piano, che qui di seguito si illustra e che viene analiticamente riportato nelle tabelle allegate al presente piano:

allegato n° 1: riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi/fasi individuati a rischio di corruzione con le correlate misure specifiche, la relativa tempistica e gli indicatori;

allegato n° 2: riporta le misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e specifiche.

Si riportano di seguito alcune misure significative:

- I dipendenti destinati ad operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione, i responsabili delle posizioni organizzative, i dirigenti attestano di essere a conoscenza del Piano per la prevenzione della corruzione approvato con delibera del

Direttore Generale della ASL, provvedono all'esecuzione di quanto in esso previsto per le attività di rispettiva competenza.

- Essi devono astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto d'interessi, dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
- La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.
- Per l'attuazione delle attività ad alto rischio di corruzione, i dirigenti responsabili dei settori interessati devono presentare entro il mese di giugno 2019 un piano preventivo dettagliato al RPCT che deve contenere le valutazioni circa la definizione dei criteri atti ad assicurare la rotazione dei dipendenti nei settori di competenza o misure alternative.
- I dirigenti, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano, tempestivamente e senza soluzione di continuità, il Responsabile della prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali, fondamentale elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del Piano e di qualsiasi altra anomalia accertata, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendole al Responsabile della prevenzione della corruzione, nel caso non rientrino nella competenza esclusiva dirigenziale. Pertanto, i suddetti responsabili verificano il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e relazionano semestralmente al Responsabile del piano su:
 - dati relativi al numero dei procedimenti adottati;
 - il numero dei procedimenti conclusi;
 - il numero dei procedimenti per i quali si registra un ritardo ed i motivi dello stesso. I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate, sono messi a disposizione della ASL.
- I dipendenti individuati dai dirigenti dei settori interessati opportunamente formati, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi, rendono accessibili, in ogni momento agli interessati, le informazioni relative ai provvedimenti e procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.
- Le stazioni appaltanti inseriscono nei bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara (art.1, comma 17, legge 190/2012).

- I Dirigenti di tutte le UO coinvolte nel Piano, sono tenuti a presentare, entro il mese di novembre di ciascun anno al RPCT, una relazione dettagliata sulle attività poste in merito all'attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità indicate nel Piano, nonché i rendiconti sui risultati realizzati, in esecuzione del Piano stesso, considerato che il Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a trasmettere la relazione annuale, a consuntivo delle attività svolte e sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel piano (art. 1, c. 14 L. 190/2012).
- I Direttori delle UU.OO. monitorano, anche con controlli a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione disciplinate nel presente piano, i rapporti aventi maggior valore economico tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e dipendenti dell'amministrazione e presentano, ogni sei mesi, una relazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione.
- I Dirigenti indicano, entro il 30 novembre di ogni anno, al Responsabile della prevenzione le forniture di beni, servizi, lavori da appaltare nei successivi dodici mesi, avendo cura di attivare le procedure di selezione, secondo le modalità indicate dalla legge, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura di beni, servizi, lavori.
- I Dirigenti di tutte le articolazioni aziendali, inoltre, dovranno effettuare una adeguata attività informativa per la corretta conoscenza e applicazione del codice di comportamento adottato dall'azienda, mentre un monitoraggio semestrale sulla sua attuazione con una verifica del relativo stato di applicazione, dovrà essere fatto dall'UPD e trasmesso al RPCT.
- Infine, devono intendersi qui riportati tutti gli ulteriori compiti ed attività di competenza dei Dirigenti, come indicati e previsti sia nei successivi paragrafi che nell'allegato 2 del presente Piano, nonché l'applicazione delle misure previste per ciascun processo, di cui alla tabella n°1 allegata al presente PTPCT.

Nel corso degli anni 2020-2022, potranno essere individuate altre iniziative e misure rispetto a quelle previste, per contribuire meglio a definire la strategia complessiva dell'anticorruzione, inserendola in una programmazione pluriennale e rendendo così possibile l'effettiva attuazione delle azioni e, in caso di necessità, addivenire alla revisione parziale delle misure e del Piano.

18. CODICE DI COMPORTAMENTO

I codici disciplinari e di comportamento del personale del comparto e della dirigenza del SSN, sono stati fatti oggetto di importanti rivisitazioni e integrazioni da parte del D.lgs. n. 150/2009 nonché, da ultimo, dal D. lgs.n. 39 del 08.04.2013 e dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, sia per quanto riguarda gli aspetti procedurali e i termini, che per quanto attiene più strettamente alla tipologia di sanzioni, agli organi competenti ad irrogarle, nonché agli obblighi comportamentali dei dipendenti delle PP. AA..

L'art.15, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 prevede espressamente, tra l'altro, che "l'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'art 55-bis e seguenti del D.lgs. n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001...", a tal fine operando in stretto raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 06.11.2012.

La nuova disciplina prescrive le condotte da adottare in servizio, nei rapporti privati e con il pubblico, contrastando le pratiche scorrette: divieto di ricevere regali, lotta al conflitto di interesse, prevenzione della corruzione.

Di conseguenza, il codice di comportamento è da considerarsi una misura di prevenzione della corruzione fondamentale, in quanto le norme in esso contenute regolano il comportamento dei dipendenti in senso legale ed eticamente corretto e, pertanto, indirizzano l'azione amministrativa. L'adozione del codice da parte di ciascuna amministrazione rappresenta, dunque, una delle misure principali di attuazione della strategia di prevenzione della corruzione perseguita attraverso i doveri soggettivi di comportamento dei dipendenti, per tale finalità si può affermare che il codice costituisce elemento complementare del PTPCT di ogni amministrazione.

La ASL Lanciano-Vasto-Chieti, quindi, ha ritenuto opportuno e necessario doversi dotare di più aggiornati documenti, distinti per il personale del Comparto e della Dirigenza, redatti in modo coordinato e integrato alla luce delle segnate novelle legislative, che consentano una più agevole e snella consultazione anche da parte degli altri titolari dell'azione disciplinare individuati, ai sensi dell'art. 69, comma 1 del D. Lgs. n. 150/2009. Pertanto, con delibera n. 1370 del 24/09/2013, l'azienda ha provveduto a ristrutturare e ricostituire l'Ufficio Provvedimenti Disciplinari (UPD) e, nel contempo, a dotarsi di n° 2 codici disciplinari e di comportamento, distinti per l'area della Dirigenza

e del Comparto, redatti ed aggiornati in attuazione di quanto disposto nel DPR n° 62/2013, recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e perseguimento dell'interesse pubblico.

A tal riguardo, tutti i Dirigenti aziendali sono stati incaricati di informare e dare la più ampia diffusione a tutto il personale afferente la propria area di competenza, ai codici di comportamento aziendali, peraltro ampiamente pubblicizzati sulla home page del sito aziendale e pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente, nonché sono tenuti a vigilare sulla loro osservanza, attivando tempestivamente, in caso di riscontrata violazione, il procedimento disciplinare nei confronti del trasgressore secondo la disciplina prevista dalle norme di legge e dal regolamento aziendale.

Infatti, tutti i dipendenti sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento contenute nei Codici, la cui inosservanza si sostanzia nella violazione degli obblighi fondamentali derivanti dal presente Piano e, pertanto, rileva sia sotto il profilo della responsabilità disciplinare, sia sotto il profilo della valutazione della *performance*.

Come raccomandato da ANAC nella delibera n.215 del 26 marzo 2019 "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art.16, comma1, lettera l-quater, del d.lgs.165 del 2001", il RPCT ha suggerito alla UOC Affari Generali e Legali di introdurre nell'aggiornamento del codice di comportamento: "Il dovere in capo ai dipendenti interessati da procedimenti penali, di segnalare immediatamente all'amministrazione l'avvio di tali procedimenti". Con deliberazione n. 326 del 19.12.2019, è stato adottato un nuovo codice disciplinare e di comportamento valido per il personale del Comparto della ASL Lanciano- Vasto- Chieti nel testo aggiornato con le novelle legislative di cui al D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e del CCNL del personale del personale del Comparto del SSN del 21.05.2018.

Per quanto attiene il codice disciplinare e di comportamento per il personale della Dirigenza lo stesso è in fase di ultimazione e di conseguente adozione alla luce degli aggiornamenti da ultimo introdotti dal CCNL del 19.12.2019.

L'Autorità sta predisponendo, valorizzando l'esperienza maturata, ulteriori approfondimenti e chiarimenti in nuove Linee guida di prossima adozione.

19. ROTAZIONE DEL PERSONALE

Nell'ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione, assume rilievo l'applicazione del principio di rotazione del personale addetto alle aree a rischio. La ratio delle previsioni normative ad oggi emanate è quella di evitare che possano consolidarsi posizioni di privilegio nella gestione diretta di attività e di evitare che il medesimo Dirigente/funziionario tratti lo stesso tipo di procedimenti per lungo tempo relazionandosi sempre con i medesimi utenti.

Infatti, secondo la ex CIVIT *“L’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione”*.

La rotazione, pertanto, allontana il privilegio o la consuetudine e la prassi, che possono finire per favorire coloro che sono capaci di intessere relazioni con i dipendenti e i dirigenti inamovibilmente inseriti in un certo ruolo, a discapito di altri. E già questo è un comportamento corruttivo, perché corrompe, lede il principio di imparzialità e parità di condizioni.

In primo luogo, occorre identificare in via preventiva gli uffici e i servizi che svolgono attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione, è prevalentemente in questi ambiti che la rotazione degli incarichi deve essere utilizzata come strumento tipico anticorruzione.

Occorre, poi, individuare in via preventiva anche le modalità di attuazione della rotazione in modo da contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle dirette a garantire il buon andamento dell'amministrazione.

La rotazione dei dirigenti e del personale presenta non indifferenti profili di delicatezza e complessità, dal momento che si pone in chiaro conflitto con l'altrettanto importante principio di continuità dell'azione amministrativa, che implica la valorizzazione della professionalità acquisita dai dipendenti in certi ambiti e settori di attività, tant'è che il Piano Nazionale Anticorruzione ricorda che lo strumento della rotazione non deve essere visto come una misura da applicare acriticamente ed in modo generalizzato a tutte le posizioni lavorative, detta misura, dunque, impone alcuni passaggi preliminari.

Infatti, l'esperienza e la specializzazione del personale medico, amministrativo e tecnico riguardo ai vari e complessi procedimenti, unitamente al numero esiguo di personale in alcuni settori, determinano comprensibili difficoltà di avvicendamento e di rotazione che potrebbero avere ricadute sull'efficienza delle attività. Per alcune competenze tecniche specifiche come ad esempio,

Servizio Tecnico, Ingegneria Clinica, Fisica Sanitaria, Informatica e Reti ecc., le figure in grado di svolgere questi compiti sono in numero molto limitato all'interno dell'Azienda.

E' necessario tener conto dei profili giuridico-amministrativi e dei requisiti tecnici richiesti dai singoli settori di assegnazione e trovare, una soluzione organizzativa efficace ed impostare i necessari percorsi.

Pertanto, al fine di garantire che la rotazione non comprometta il funzionamento degli uffici ed il patrimonio di abilità presenti, sarebbe opportuno coinvolgere il personale in percorsi di formazione e aggiornamento continuo, anche mediante sessioni formative in house, con l'obiettivo di creare competenze di carattere e professionalità che possano essere utilizzate in una pluralità di settori. E' possibile anche lo svolgimento di formazione ad hoc, con attività preparatoria di affiancamento per il dirigente neo-incaricato e per i collaboratori addetti, affinché acquisiscano le conoscenze e la perizia necessarie per lo svolgimento della nuova attività considerata a rischio.

Si ritiene opportuno evidenziare che l'ANAC con la delibera n°13 del 4 febbraio 2015, concernente la valutazione dei provvedimenti in materia di rotazione del personale all'interno del Corpo di Polizia di Roma Capitale, ha formulato i seguenti importanti orientamenti in tema di rotazione del personale nelle amministrazioni pubbliche che si aggiungono alle prescrizioni del Piano Nazionale:

1. la rotazione è rimessa alla autonoma determinazione delle amministrazioni, che in tal modo potranno adeguare la misura alla concreta situazione dell'organizzazione dei propri uffici;
2. la rotazione incontra dei limiti oggettivi, quali l'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Pertanto, non si deve dare luogo a misure di rotazione se esse comportano la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico;
3. la rotazione incontra dei limiti soggettivi, con particolare riguardo ai diritti individuali dei dipendenti soggetti alla misura e ai diritti sindacali. Le misure di rotazione devono contemperare le esigenze di tutela oggettiva dell'amministrazione (il suo prestigio, la sua imparzialità, la sua funzionalità) con tali diritti;
4. i criteri di rotazione devono essere previsti nei PTPC e nei successivi atti attuativi e i provvedimenti di trasferimento devono essere adeguatamente motivati;

5. sui criteri generali di rotazione deve essere data informazione alle OO.SS.. Tale informazione consente alle organizzazioni sindacali di presentare proprie osservazioni e proposte, ma non apre alcuna fase di negoziazione in materia.

Le suddette indicazioni tentano di fare chiarezza ad aspetti di notevole delicatezza al fine del corretto funzionamento delle P.A., inoltre col Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall'ANAC con Delibera n. 831 del 3.08.2016, nella Parte Generale al p. 7.2 e nella Parte Speciale Capo VII Sanità, l'Autorità fornisce in merito, indicazioni generali di tipo organizzativo e di pianificazione strategica, per supportare le amministrazioni in scelte che investono direttamente la loro organizzazione e funzionalità. Anche nel PNA 2018 l'orientamento dell'ANAC è stato quello di rimettere l'applicazione della misura della rotazione ordinaria alla autonoma programmazione delle amministrazioni in modo che queste possano adattarla alla concreta situazione dell'organizzazione degli uffici, indicando ove non sia possibile applicare la misura (per carenza di personale, o per professionalità con elevato contenuto tecnico) di fare ricorso a misure alternative.

Ove non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, come ad esempio: la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività; l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni".

Pertanto, nel corso di validità del presente Piano, si potrà ricorrere, compatibilmente con l'organico e con l'esigenza di mantenere continuità e coerenza di indirizzo delle UU.OO. e salvaguardando, in ogni caso, le specificità professionali in riferimento alle funzioni e la continuità della gestione amministrativa e dei servizi sanitari, a misure alternative alla rotazione quale la "segregazione di funzioni".

Tale misura può essere attuata nei processi costituiti da più fasi come ad esempio nel settore degli acquisti, distinguendo le fasi di programmazione e quella di esecuzione dei contratti, in modo da favorire il controllo reciproco del personale interessato.

Il dirigente delle UO ad alto rischio, potrà proporre modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio servizio con meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, affiancando al funzionario istruttore un altro funzionario.

Dunque, nel caso di impossibilità ad applicare la misura della rotazione per il personale dirigenziale a causa di motivati fattori organizzativi, si potrà applicare la misura al personale non dirigenziale,

con riguardo innanzitutto ai responsabili del procedimento. Infatti al fine di evitare che lo stesso soggetto possa compiere errori o assumere comportamenti non conformi alle norme senza che questi vengano scoperti, si potrà attuare l'articolazione dei compiti e delle funzioni in modo tale da evitare la concentrazione di più mansioni e responsabilità in capo ad un unico soggetto in modo che le varie fasi procedurali siano curate da più persone, la responsabilità del procedimento assegnarla ad un soggetto diverso dal dirigente, al quale compete l'adozione del provvedimento finale.

Pertanto, i Responsabili delle articolazioni aziendali, possono regolarmente programmare la rotazione del personale assegnato alla propria UO, tenendo conto della qualifica e del profilo professionale e trasmettere al Responsabile della prevenzione, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione in merito all'attuazione della presente misura, specificando le eventuali ragioni che ostano alla sua applicazione e le misure alternative adottate.

Vi è da dire che La ASL è stata interessata, nel corso del 2019, da una riorganizzazione a livello apicale in quanto è cambiata la composizione della Direzione Generale con la nomina di un nuovo Direttore Generale e la scadenza dell'incarico di Direttore Sanitario, incarico attualmente in avviso. Inoltre, nell'ambito di svariate UO (SPSAL, VAPS, IAPZ, SIAN, Acquisizione beni e Servizi, Farmaceutica Ospedaliera...), in base alle proprie specificità, è stato già intrapreso un percorso gestionale ed organizzativo che ha portato ad una rotazione interna dei compiti, nonché ad una reale interscambiabilità di funzioni tra i diversi dipendenti dell'ufficio.

In riferimento alla rotazione dei dirigenti, in attesa di adottare apposito regolamento, si rinvia alla disciplina specifica quale "il regolamento in materia di affidamento- valutazione-revoca degli incarichi dirigenziali area SPTA"smi, adottato con delibera n.91/2017.

Considerato l'impatto che la rotazione ha sull'intera struttura organizzativa, è opportuno programmarla con gradualità per limitare l'eventuale rallentamento delle attività.

La rotazione straordinaria, da applicarsi successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi, è disciplinata nel d.lgs. 165/2001, art. 16, co. 1, lett. l-quater, secondo cui «I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva», ne deriva l'obbligo per l'Ente di assegnare il personale sospettato di condotte di natura corruttiva, ad altro servizio.

Si tratta di una misura di natura non sanzionatoria dal carattere cautelare, tesa a garantire che nella UO dove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare vengano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo al fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione.

Secondo l'Autorità l'istituto trova applicazione riguardo a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'amministrazione: dipendenti e dirigenti, interni ed esterni, in servizio a tempo indeterminato ovvero con contratti a tempo determinato, ritenendo che l'elencazione dei reati (delitti rilevanti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale), di cui all'art. 7 della legge n. 69 del 2015, per "*fatti di corruzione*" possa essere adottata anche ai fini della individuazione delle "*condotte di natura corruttiva*" che impongono la misura della rotazione straordinaria ai sensi dell'art.16, co. 1, lettera l-quater, del d.lgs.165 del 2001". Per i suddetti reati previsti dal codice penale è da ritenersi obbligatoria adottare un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta "*corruttiva*" del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria.

Inoltre, così come riportato e raccomandato da ANAC nella delibera n.215 del 26 marzo 2019 "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art.16, comma1, lettera l-quater, del d.lgs.165 del 2001", il RPCT ha suggerito alla UOC Affari Generali e Legali di introdurre nell'aggiornamento del redigendo codice di comportamento: "Il dovere in capo ai dipendenti interessati da procedimenti penali, di segnalare immediatamente all'amministrazione l'avvio di tali procedimenti".

Pertanto, i Responsabili di struttura dovranno procedere alla rotazione dei dipendenti coinvolti in procedimenti penali o disciplinari, collegati a condotte di natura corruttiva.

20. OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

Premesso che il conflitto d'interesse è la situazione in cui un interesse secondario (privato o personale) potrebbe interferire con l'abilità di un funzionario pubblico ad agire in conformità con i suoi doveri e responsabilità (interesse primario), l'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012, che ha introdotto l'art.6 bis nella L. n° 241/90, rubricato "conflitto di interessi", ha stabilito che "il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni

tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.

La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l’astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con l’interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati.

Pertanto, i dipendenti dell’Azienda Sanitaria Locale Lanciano Vasto Chieti devono prestare la massima attenzione alle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interesse che la legge ha valorizzato con l’inserimento di una nuova e specifica disposizione, di valenza prevalentemente deontologico/disciplinare, nell’ambito della legge sul procedimento amministrativo. A tal fine è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell’ufficio competente ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale ed è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

Inoltre, tale situazione di conflitto di interesse viene ribadita dall’art.6 del Codice di comportamento generale in cui è stabilito che:” il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi... Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza”.

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente responsabile dell’ufficio di appartenenza, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse, idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo.

Il dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento dell’attività da parte di quel dipendente.

Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.

La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente, suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento.

Sono state aggiunte specifiche disposizioni in materia di conflitto di interesse nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici. L'ipotesi del conflitto di interessi è stata descritta avendo riguardo alla necessità di assicurare l'indipendenza e la imparzialità nell'intera procedura relativa al contratto pubblico. La norma ribadisce inoltre l'obbligo di comunicazione all'amministrazione/stazione appaltante e di astensione per il personale che si trovi in una situazione di conflitto di interesse. Al secondo comma la disposizione chiarisce che la fattispecie si realizza quando il personale di una stazione appaltante o un prestatore di servizi che intervenga nella procedura con possibilità di influenzarne in qualsiasi modo il risultato, abbia direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può minare la sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del contratto.

In particolare, il comma 2 dell'art. 14 dispone l'obbligo di astensione del dipendente nel caso in cui l'amministrazione concluda accordi con imprese con cui il dipendente stesso abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità.

Attraverso adeguati percorsi formativi, la ASL si è impegnata a dare conoscenza a tutto il personale dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, dei comportamenti da seguire e delle conseguenze che scaturiscono dalla violazione della normativa. Inoltre, nel corso del 2020 la ASL intende rafforzare le seguenti attività: acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a RUP; individuazione dei soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare le eventuali situazioni di conflitto di interessi dichiarate dal personale; predisposizione di appositi moduli; sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. 241/1990 e dal codice di comportamento.

Il RPCT ha comunicato ai Direttori/Dirigenti di UOC e UOSD di provvedere alla compilazione on-line della dichiarazione pubblica di interessi collegandosi al sito di Agenas, situazione monitorata costantemente dal RPCT.

Infatti, la ASL ha introdotto la dichiarazione di pubblico interesse, che costituisce in sé un modello di riferimento per l'identificazione da parte del dichiarante delle attività/interessi/relazioni da rendersi oggetto di dichiarazione pubblica, che possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti alla funzione che implicino responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione.

21. MISURE SULL'ACCESSO/PERMANENZA NELL'INCARICO/CARICA PUBBLICA

L'ordinamento ha predisposto tutele, di tipo preventivo e non sanzionatorio, volte ad impedire l'accesso o la permanenza nelle cariche pubbliche di persone coinvolte in procedimenti penali, nelle diverse fasi di tali procedimenti.

Dall'esame della norma, con riferimento alle conseguenze del procedimento penale sul rapporto di lavoro, si può ritenere che, con riferimento ai delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383:

a) in caso di rinvio a giudizio, per i reati previsti dal citato art. 3, l'amministrazione sia tenuta a trasferire il dipendente ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza. In caso di impossibilità (in ragione della qualifica rivestita, o per obiettivi motivi organizzativi), il dipendente è invece posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento;

b) in caso di condanna non definitiva, i dipendenti sono sospesi dal servizio (ai sensi dell'art. 4);

c) nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare (ai sensi del richiamato art. 5).

Sia il trasferimento di ufficio conseguente a rinvio a giudizio che la sospensione dal servizio in caso di condanna non definitiva, non hanno natura sanzionatoria ma sono misure

amministrative, sia pure obbligatorie, a protezione dell'immagine di imparzialità dell'amministrazione, solo l'estinzione del rapporto di lavoro ha carattere di pena accessoria.

22. SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO – ATTIVITA' ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

La L. n.190/2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del D. lgs. n.165/2001, poiché il cumulo sullo stesso dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall'Azienda può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico soggetto decisionale.

Tale concentrazione aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri, determinati dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa e creare situazioni dalle quali possono emergere fatti corruttivi.

Il rilievo delle disposizioni dell'art. 53 ai fini della prevenzione della corruzione emerge anche considerando che il legislatore ha previsto una specifica misura di trasparenza all'art. 18 del d.lgs. 33/2013, ai sensi del quale le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante.

In particolare la L. n°190/2012 ha previsto che:

- Degli appositi regolamenti (adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'art.17, comma 2, della l.n.400 del 1988) debbono individuare, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001.
- Le amministrazioni debbono adottare dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione, degli incarichi extra-istituzionali; come previsto dall'art. 53, comma 5, del D. Lgs. n.165/2001, modificato dalla L. n.190/2012.
- In sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7, del D. Lgs. n.165/2001, le amministrazioni debbono valutare

tutti i profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali, per cui l'istruttoria circa il rilascio dell'autorizzazione va condotta in maniera molto accurata.

- Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti (comma 12); in questi casi, l'amministrazione – pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione – deve comunque valutare tempestivamente (entro 5 giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie) l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico; sono da comunicare all'amministrazione solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'amministrazione di appartenenza;
- secondo quanto previsto dal comma 12 del predetto art. 53, gli incarichi autorizzati e quelli conferiti, anche a titolo gratuito, dalle pubbliche amministrazioni debbono essere comunicati al D.F.P. in via telematica entro 15 giorni;
- È disciplinata esplicitamente un'ipotesi di responsabilità erariale per il caso di omesso versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, con espressa indicazione della competenza giurisdizionale della Corte dei Conti.

Ovviamente, alle suindicate nuove previsioni della legge n. 190/2012 – che sono intervenute a modificare il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 – si aggiungono le prescrizioni contenute nella normativa già vigente, tra cui, in particolare, la disposizione contenuta nel comma 58 bis dell'art. 1 della L.n.662/1996.

Riguardo alla procedura relativa al rilascio delle autorizzazioni e/o conferimenti degli incarichi extraistituzionali ai dipendenti, per quel che concerne la ASL, è stata predisposta una bozza di regolamento inerente i criteri.

23. CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI PARTICOLARI ATTIVITÀ O INCARICHI PRECEDENTI

Il d.lgs. n. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha disciplinato: particolari ipotesi di inconfiribilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta

dall'interessato in precedenza; situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati e ipotesi di inconfiribilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per i delitti contro la pubblica amministrazione.

Quanto sopra, poiché lo svolgimento di certe attività può agevolare la preconstituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo. Infatti, il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l'azione imparziale della pubblica amministrazione favorendo illeciti scambi di favori.

In caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia in via precauzionale di evitare l'affidamento di incarichi dirigenziali.

Al riguardo l'ANAC con la delibera n°149 del 22 dicembre 2014 "Interpretazione e applicazione del d. lgs. n° 39/2013 nel settore sanitario", che sostituisce interamente la precedente delibera n°58 del 2013, è intervenuta nuovamente in materia di inconfiribilità e incompatibilità, al fine di evitare ulteriori dubbi interpretativi e applicativi e individua in particolare:

- Le strutture sanitarie alle quali si applica il d.lgs.39/2013, ritenendo che nell'espressione "Aziende Sanitarie Locali" si intendono ricomprese tutte le strutture preposte all'organizzazione e all'erogazione di servizi sanitari, incluse anche le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- L'ambito e i limiti di applicabilità delle disposizioni in tema di inconfiribilità e incompatibilità ai dirigenti medici, precisando espressamente che "le ipotesi di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le ASL devono intendersi applicate solo con riferimento agli incarichi di Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario, attesa la disciplina speciale dettata dal legislatore delegante all'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n.190, e dagli artt. 5,8,10 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39.

L'ANAC, inoltre, con delibera n° 833 del 3 agosto 2016 ha emanato linee guida in materia di accertamento delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, alle quali lo stesso si è attenuto.

L'ASL provvede a verificare l'insussistenza delle cause specifiche di inconfiribilità/incompatibilità previste dalla legge agli incarichi dalla stessa conferiti di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario, atteso che l'incarico di Direttore Generale viene conferito dall'amministrazione regionale.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 39/2013. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 18 del D.lgs. n. 39/2013.

Nel caso in cui le cause di inconferibilità non fossero note all'amministrazione e si appalesassero nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico.

Le condizioni ostative sono quelle previste dalla normativa, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive. L'accertamento avviene mediante dichiarazione resa dall'interessato che deve essere pubblicata sul sito dell'Azienda ai sensi dell'art.20 D.lgs n. 39/2013. In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'art. 17 D.lgs n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art.18 del medesimo decreto.

Pertanto, la dichiarazione deve essere acquisita tempestivamente, per le dovute verifiche ai fini del conferimento dell'incarico; deve essere successivamente verificata; si deve provvedere alla pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, co. 3, del d.lgs. 39/2013.

24. INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER POSIZIONI DIRIGENZIALI

Ai sensi del D.Lgs n. 39/2013, per "incompatibilità" si intende "l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico".

Le situazioni di incompatibilità sono previste nei capi V e VI del D. Lgs.n.39/2013.

A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Al riguardo l'ANAC con la delibera n°149 del 22 dicembre 2014 "Interpretazione e applicazione del d. lgs. n° 39/2013 nel settore sanitario", che sostituisce interamente la precedente delibera n°58 del 2013, è intervenuta nuovamente in materia di inconferibilità e incompatibilità, al fine di evitare ulteriori dubbi interpretativi e applicativi, come illustrato nel paragrafo precedente.

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il Responsabile della prevenzione della corruzione effettua una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico .

L'Azienda, pertanto, deve verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei capi V e VI del D. lgs.n. 39/2013 per le situazioni ivi contemplate.

A tal fine, il Direttore della UOC Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane è tenuto ad assicurare che i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità, con cadenza annuale, fissata entro il mese di dicembre di ogni anno.

La dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza di cause di incompatibilità, resa dai soggetti interessati, deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Azienda ai sensi dell'art.20 D. Lgs. n. 39/2013.

25. ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

La L. n. 190/2012 ha introdotto un nuovo comma nell'ambito dell'art.53 del D. Lgs. n. 165/2001 , con lo scopo di ridurre le situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto durante il periodo di servizio il dipendente potrebbe artatamente predeterminarsi delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. Quindi, per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto si deve eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.

I dipendenti sono quelli che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall'art. 125, commi 8 e 11, del d. lgs. n. 163/2006).

I predetti soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'amministrazione, anche in caso di collocamento in quiescenza, non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

Lo scopo del divieto è, allo stesso tempo, quello di ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione, compreso il collocamento in quiescenza.

L'ANAC ha evidenziato, nell'aggiornamento 2018 al PNA, che la norma non appare del tutto chiara e ha dato luogo a dubbi interpretativi in particolare riguardo alla delimitazione dell'ambito di applicazione dell'attività negoziale esercitata dal dipendente e dei soggetti privati destinatari della stessa. Inoltre, altre criticità sono state riscontrate con riferimento al soggetto competente all'accertamento della violazione e all'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina. L'Autorità in materia ha poteri sia di vigilanza sia di funzione consultiva, nell'esercizio dei poteri conferiti dall'art. 16 del d.lgs. 39/2013, tenuto conto del richiamo al divieto di pantouflage operato nel medesimo decreto.

Pertanto, l'ANAC ha affrontato il tema del pantouflage, ritenendo opportuno fare alcune precisazioni che di seguito si riportano.

Tale divieto si applica non solo ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato ma anche ai soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo. Esso è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi. Si è inteso così estendere la sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti pubblici, ricomprendendo anche i titolari di incarichi indicati all'art. 21 del d.lgs. 39/2013.

Altro profilo che l'ANAC ha trattato riguarda il contenuto dell'esercizio dei poteri autoritativi e negoziali, osservando che "i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui si riferisce l'art. 53, co. 16-ter, cit., sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i poteri sopra accennati, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente". Secondo l'Autorità, il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che ha firmato l'atto ma anche a coloro che hanno partecipato al procedimento. Rientrano, pertanto, in tale ambito, ad esempio, i dirigenti, i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente, ma anche "il dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando

all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione". Pertanto, il divieto di *pantouflage* si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento.

Riguardo ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i poteri negoziali e autoritativi, si ritiene che debba riguardare non solo società, imprese, studi professionali ma anche i soggetti che, pur formalmente privati, sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione.

I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico, in violazione del divieto, sono nulli.

I soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

Il regime sanzionatorio ha, però, sollevato molti dubbi interpretativi, in quanto non è specificata l'autorità competente a garantire l'esecuzione degli effetti sanzionatori, considerando anche la difficoltà per l'amministrazione di verificare il comportamento di un dipendente cessato dal servizio.

Al fine di garantire quanto stabilito dalla normativa:

- il Direttore della U.O.C. Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane della ASL Lanciano Vasto Chieti dovrà garantire che, nei contratti di assunzione del personale, venga inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. Inoltre, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, far sottoscrivere una dichiarazione con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.
- I Direttori delle UU.OO. che provvedono all'acquisizione di beni servizi e forniture della ASL Lanciano Vasto Chieti sono tenuti ad assicurare che nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Azienda nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

All'esatto rispetto di tale previsione sono tenuti tutti gli altri responsabili di tutte le articolazioni aziendali, centrali e periferiche, in presenza di analoghi procedimenti amministrativi ascritti alla loro responsabilità ; in caso contrario si dispone l'esclusione dalle procedure di affidamento e si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art.53, comma 16 ter, D. Lgs. n. 165/2001.

26. FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La L. n. 190/2012 ha introdotto l'incompatibilità per la prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e assegnazioni agli uffici. Infatti, il nuovo art. 35 bis, inserito nell'ambito del D. lgs n. 165/2001, pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma, infatti, prevede:

“ 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) Non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) Non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) Non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 39/2013. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 18 del medesimo decreto.

La preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione, anche se la decisione non è ancora passata in giudicato. I soggetti interessati sono: i dirigenti, i funzionari ed i collaboratori. Dunque, l'art. 35-bis, come riportato nel PNA 2019 “prevede ipotesi interdittive allo svolgimento di determinate attività per qualsiasi dipendente, quale che sia la qualifica giuridica, condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale”. La violazione della norma comporta l'illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento.

Pertanto, I Direttori delle UU.OO. che provvedono all'acquisizione di lavori servizi e forniture ed il Direttore della UOC Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane dell'Azienda, ciascuno per la rispettiva competenza, nonché tutti i responsabili delle articolazioni aziendali, sia centrali che periferiche sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nei seguenti casi: all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di servizi o forniture o di commissioni di concorso; all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri previsti dall'art. 3 del D.lgs n. 39/2013; agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, L'Azienda:

- Si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione,
- Applica le misure previste dall'art. 3 del D.lgs. n. 39/2013,
- Provvede a conferire o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Di conseguenza, in presenza di situazioni particolari di cui alla normativa, I Direttori delle UU.OO. che provvedono all'acquisizione di lavori servizi e forniture, il Direttore della UOC Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane dell'Azienda, nonché i Responsabili delle strutture competenti *ratione materiae*, sono tenuti ad effettuare i controlli sui precedenti penali ed a porre in essere le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo; ad assicurare che, nell'attribuzione degli incarichi, vengano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento; ad adeguare i propri regolamenti su quanto stabilito dalla norma.

27. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO

Il comma 51 della legge 190/2012 aveva previsto l'inserimento dell'art.54-bis al D.Lgs.165/2001 concernente la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, con una particolare tutela in favore del dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui abbia saputo in ragione del rapporto di lavoro.

Con la recente legge n. 179 del 30 novembre 2017 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" si è voluto ampliare il ricorso alle segnalazioni di illeciti e gravi irregolarità sul luogo di lavoro, quale strumento di contrasto della corruzione, pertanto, viene assicurata una maggiore protezione del dipendente da possibili discriminazioni.

Le nuove norme modificano l'articolo 54 bis del Testo Unico del Pubblico Impiego stabilendo che il dipendente che segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere, per motivi collegati alla segnalazione, sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure organizzative che abbiano effetti negativi sulle condizioni di lavoro. L'adozione di misure ritenute ritorsive è comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Si amplia l'ambito di applicazione della normativa rispetto a quanto previsto dall'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Infatti, la disciplina si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle aziende che hanno ricevuto appalti dalla P.A.

Non potrà, per nessun motivo, essere rivelata l'identità del segnalante e, nell'ambito del procedimento penale, la segnalazione sarà coperta nei modi e nei termini di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La nuova disciplina prevede che il dipendente sia reintegrato nel posto di lavoro in caso di licenziamento e che siano nulli tutti gli atti discriminatori o ritorsivi. L'onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione, sarà a carico dell'amministrazione.

L'ANAC, a cui l'interessato o i sindacati comunicano eventuali atti discriminatori, applica all'ente, se responsabile, una sanzione pecuniaria amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, inoltre, l'Anac applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile che non effettua le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Sempre secondo quanto previsto dalla nuova normativa, il dipendente che denuncia atti discriminatori non avrà diritto alla tutela nel caso di condanna del segnalante in sede penale per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.

La A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti ha attivato un nuovo canale informatico di whistleblowing, uno strumento legale a disposizione del lavoratore per segnalare eventuali condotte illecite di cui sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

La disciplina del whistleblowing si applica oltre che ai dipendenti pubblici, anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e di tutela previste dalla normativa vigente. La piattaforma informatica è presente nel sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione" e per inviare una segnalazione il link di riferimento è: <http://whistleblowing.asl2abruzzo.intra>

Inoltre, questa ASL utilizza un canale differenziato e riservato con un indirizzo di posta elettronica dedicato anticorruzione@asl2abruzzo.it, gestito dal RPCT e reso pubblico sul sito istituzionale. Ciò posto, il dipendente che segnala illeciti dovrà utilizzare il modello che ANAC aveva già predisposto che, debitamente compilato, dovrà essere inviato al suindicato indirizzo di posta elettronica.

Nel caso in cui detta segnalazione venga presentata a mezzo del servizio postale o tramite posta interna, dovrà essere inviata in busta sigillata al Responsabile della prevenzione della corruzione, con apposta all'esterno la dicitura " Riservata ".

Le segnalazioni verranno registrate in un apposito registro riservato del protocollo: ad ogni denunciante verrà assegnato un codice sostitutivo dei dati identificativi dello stesso, che costituirà

il codice di identificazione, custoditi presso l'ufficio dell'anticorruzione, al fine di garantirne la riservatezza.

Ricevuta la segnalazione, il Responsabile per la prevenzione della corruzione convoca il Gruppo di Lavoro, costituito per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite con delibera n°390 del 28.09.2015, per prendere in carico la segnalazione al fine di una prima sommaria istruttoria. Accertata la presenza di tutti gli elementi utili ad acclarare i fatti, si valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: Dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio Procedimenti Disciplinari; Autorità Giudiziaria; Corte dei Conti; ANAC; Dipartimento Funzione Pubblica.

Le segnalazioni vengono esaminate solo se sufficientemente dettagliate. Pertanto, per consentire la gestione delle stesse è necessario che la denuncia sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili, conosciuti dal denunciante e non riportati da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita. In mancanza di tali elementi, non sarà possibile procedere; tuttavia si valuterà la necessità/opportunità se inoltrare tale segnalazione, ancorché carente, al Direttore Generale ed al Responsabile della struttura di cui è stato segnalato l'illecito.

Chiunque riceve o viene a conoscenza della segnalazione e coloro che successivamente vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, sono soggetti all'obbligo della riservatezza, salve le comunicazioni che per legge devono essere effettuate.

La violazione dell'obbligo di riservatezza comporta responsabilità disciplinare e il mancato rispetto potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale responsabilità civile e penale dell'agente.

28. LA FORMAZIONE

La formazione riveste una grande importanza nell'ambito della prevenzione della corruzione: fondamentale è la definizione dei contenuti minimi dei piani di formazione in tema di anticorruzione e dei criteri in base ai quali viene articolata l'offerta formativa. Bisognerà programmare, anche nel corso del 2020, ulteriori percorsi di formazione su due livelli: un livello generale, rivolto a tutti i dipendenti, sull'aggiornamento delle competenze e sulle tematiche

dell'etica e della legalità ed un livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione , ai referenti, ai dirigenti e ai funzionari delle aree mappate.

Tale percorso di formazione, dovrà essere indirizzato secondo un approccio che sia al contempo normativo-specialistico e valoriale, in modo da accrescere le competenze e lo sviluppo del senso etico e, quindi, potrà riguardare le norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 190/2012, gli aspetti etici e della legalità dell'attività amministrativa oltre ad ogni tematica che si renda opportuna e utile per prevenire e contrastare la corruzione.

E' opportuno che i Dirigenti Responsabili delle articolazioni aziendali, al fine di assicurare la più ampia divulgazione delle suddette tematiche, organizzino presso le rispettive Unità Operative degli incontri formativi brevi nel corso dei quali gli operatori che hanno partecipato ai programmi di formazione aziendali, espongano le indicazioni essenziali apprese, assicurando così, la più ampia divulgazione dei temi relativi alla prevenzione e al contrasto della corruzione.

Il Responsabile anticorruzione ha elaborato, per il 2019, un cronoprogramma con le indicazioni sui contenuti dei percorsi formativi da intraprendere in materia di anticorruzione e trasparenza, prevedendo il coinvolgimento di tutti gli operatori dell'azienda, condiviso dalla ASL che ha ritenuto necessario implementare lo sviluppo complessivo e la formazione delle risorse umane rivolta alla realizzazione degli obiettivi strategici correlati ai bisogni emergenti dell'azienda e mirati allo sviluppo delle professionalità, definendo percorsi e iniziative formative differenziate, per contenuti e livello di approfondimento, in relazione ai diversi ruoli che i dipendenti svolgono.

Infatti, nel corso del 2019 sono stati erogati tre corsi: uno, di livello specifico, è stato destinato al RPC, ai Referenti anticorruzione e trasparenza e funzionari addetti alle aree a rischio, ai Direttori dell'area sanitaria e non delle UO mappate. Un corso è stato destinato solo ai Dirigenti dell'area sanitaria e non. Un corso è stato rivolto a tutto il personale del comparto sanitario e non. Pertanto, la formazione è stata di notevole importanza in quanto, considerata la complessità organizzativa aziendale e l'elevato numero di dipendenti, con essa il personale di ogni ordine e grado è venuto a conoscenza non solo delle disposizioni normative rilevanti in materia e delle relative innovazioni apportate dal legislatore e dall'ANAC, ma anche del Piano anticorruzione aziendale con la disamina di casi concreti calati nel contesto della sanità; è stata rivolta anche alle strutture periferiche della ASL in quanto dotata di strutture territoriali e, dunque, distribuita su tutto il territorio.

La predisposizione dei contenuti del piano di formazione del personale previsti dal Piano rientrano nella competenza del Direttore della UOC Formazione, d'intesa con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dei Dirigenti delle singole UU.OO..

La individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica pubblica e della legalità è effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, d'intesa con i Dirigenti delle singole UU.OO..

Al fine di assicurare che i percorsi formativi predisposti dall'Azienda ai sensi del PTPCT siano effettivamente mirati ad una formazione continua, capillare e diffusa del personale interessato e, tenuto conto della molteplicità e della varietà delle attività amministrative, sanitarie e sociosanitarie che si svolgono e della conseguente necessità di predisporre attività formative specifiche e settoriali, è necessario prevedere, anche nell'ottica della massima economicità, che la formazione si svolga, di norma, in house, con cadenza annuale.

Le metodologie formative prevederanno la formazione applicata ed esperienziale (analisi dei rischi tecnici) e quella amministrativa (analisi dei rischi amministrativi); ciò con vari meccanismi di azione: analisi dei problemi da visionare, approcci interattivi, soluzioni pratiche ai problemi ecc..La individuazione dei docenti deve essere effettuata con personale preferibilmente non in servizio presso la ASL .Sarà necessario un monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti.

Per il 2020, verranno attivati ulteriori corsi di formazione e di aggiornamento di cui al presente paragrafo, rivolti a tutti i dipendenti dell'Azienda, in modo da accrescere sempre di più le competenze e lo sviluppo del senso etico fra tutto il personale in servizio.

L' Azienda programmerà, altresì, adeguati percorsi di formazione di livello specifico – con riferimento alle politiche, ai programmi ed ai vari strumenti utilizzati per la prevenzione – per l'aggiornamento del Responsabile della prevenzione della corruzione, dei Referenti, dei dirigenti e dei funzionari addetti alle aree mappate, tenuto conto del ruolo svolto da ciascun soggetto nell'Azienda e della necessità di approfondire tematiche settoriali.

29. PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI

Il patto di integrità è un sistema di condizioni avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e, quindi, un complesso di

regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo , volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L' A.V.C.P. con determinazione n. 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa che "mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara".

Infatti, il protocollo di legalità è un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo, volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti per farne, quindi, un mezzo di prevenzione di portata generale, capace di interporre efficaci barriere contro i tentativi di interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

A tal fine, gli uffici addetti all'affidamento dei contratti di questa Azienda applicano la disciplina del Protocollo di Legalità in materia di appalti pubblici sottoscritto in data 29 luglio 2009 con la Prefettura di Chieti, in attuazione dell'art.1, comma 17, della l. n. 190/2012 e, sebbene, come formalmente dichiarato con la nota del 25/11/2015, questa ASL avesse manifestato il suo interesse alla sottoscrizione di un nuovo Protocollo di Legalità ed avesse conseguentemente già avviato un intenso lavoro interno finalizzato alla sua stesura, alla luce delle ultime disposizioni legislative contenute nella L.R. n. 34/2016, si è ritenuto di sospendere l'attività di stesura del nuovo protocollo di legalità, in attesa di valutare quali saranno i concreti sviluppi della normativa in parola in materia di centrale unica di committenza regionale.

30. AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE

La ASL Lanciano-Vasto-Chieti intende sviluppare azioni di sensibilizzazione al fine di creare un rapporto di fiducia con i cittadini e di portare all'emersione i fenomeni corruttivi. L' Azienda, per l'intrinseco collegamento tra il principio della trasparenza e la cultura della legalità, prevede di promuovere, nel corso del 2020, così come avvenuto nel 2019, interventi ed azioni mirate sul tema

dell'integrità nell'ambito dei percorsi già dedicati alla trasparenza come le giornate della trasparenza, i momenti formativi, le informazioni pubblicate sul sito internet.

Infatti, attraverso i comunicati stampa, è stata data ampia diffusione a nuovi servizi, prestazioni a elevato contenuto tecnologico, tecniche d'avanguardia, nuovi modelli organizzativi, attività gestionali riferite soprattutto alla vita economica dell'Azienda, campagne di prevenzione, educazione ai corretti stili di vita.

In alcune circostanze, in virtù dell'importanza e conseguente rilevanza di un argomento, sono state indette conferenze stampa che hanno consentito un maggiore approfondimento delle tematiche. Inoltre, viene realizzata la rassegna stampa quotidiana e messa a disposizione via Internet di tutti i dipendenti della Asl, in un'area appositamente riservata. L'utilizzo dei canali tradizionali è stato poi affiancato dalla Web Tv aziendale, un canale Youtube accessibile dal sito dove sono stati postati i servizi realizzati, per dare più forza e ancora maggiore visibilità (anche sotto il profilo della comunicazione interna) alle iniziative di maggiore rilievo intraprese dall'Azienda.

Anche le campagne di comunicazione sono state seguite con particolare attenzione, nell'obiettivo di veicolare contenuti di prevenzione ed educazione alla salute in modo incisivo.

Si prevede, inoltre di promuovere, anche attraverso la presentazione del presente Piano, un percorso dedicato all'integrità che coinvolga, in particolare le associazioni che lavorano su questi temi, al fine di ideare e realizzare iniziative aperte agli stakeholder interni ed esterni, anche con il coinvolgimento dell'URP che rappresenta la prima interfaccia con la cittadinanza.

31. SOCIETA' PARTECIPATA

Con determinazione 1134/2017 dell'8 novembre 2017, l'Anac ha approvato in via definitiva le "nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Per quanto riguarda le società solo partecipate viene stabilita una disciplina meno stringente, infatti le Linee guida indicano opportunamente che queste società non sono prese in considerazione dal legislatore ai fini dell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, ma solo l'adempimento, in quanto compatibile, degli obblighi di trasparenza relativamente alle attività di pubblico interesse.

Pertanto, questa ASL, come amministrazione partecipante, ha dato attuazione a quanto previsto nella normativa (art. 22 d. lgs. 33/2013), rinviando al sito della società per le ulteriori informazioni che questi sono tenuti direttamente a pubblicare provvedendo a controllare la società partecipata con monitoraggi semestrali sulla pubblicazione/aggiornamento dei dati.

SEZIONE II

La Trasparenza

PREMESSA

Il d.lgs. 97/2016 «*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*», ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.

Una delle principali novità introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 è stata la piena integrazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT). Infatti, la nuova disciplina perseguendo l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ha unificato in un solo strumento il PTPC e il PTTI. Pertanto, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sono oggetto di un separato atto, ma parte integrante del PTPC come "apposita sezione".

LA TRASPARENZA

La trasparenza rappresenta uno strumento molto importante per la prevenzione della corruzione e per l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, assumendo un ruolo fondamentale quale misura generale per prevenire e contrastare la corruzione e la cattiva amministrazione, in quanto consente, in particolare, la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo, più in generale, per ciascuna area di attività e, di conseguenza, la responsabilizzazione dei dirigenti e funzionari; la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate; la conoscenza di numerose attività che l'amministrazione svolge...

La trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata dalla ASL Lanciano-Vasto-Chieti, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni stabilite dal d. lgs. N°33/2013, così come modificato e integrato dal d.lgs. 97/2016, che ha rafforzato la qualificazione della trasparenza che, ai sensi del nuovo art. 1, comma 1, del suindicato decreto, è ora intesa come "accessibilità totale dei

dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa".

L'azienda, pertanto, in adesione a quanto stabilito dalla normativa, si propone di fornire all'utenza uno strumento per consentire la valutazione dell'operato della ASL 02 Lanciano Vasto Chieti, dando così una risposta all'esigenza di trasparenza, rendicontazione della performance e integrità nella Pubblica Amministrazione che è chiamata a svolgere le proprie attività istituzionali perseguendo i principi di efficienza e imparzialità.

Mira a garantire a tutti coloro che hanno uno specifico interesse nei servizi forniti dalla ASL e alla cittadinanza in generale la piena ed efficace accessibilità delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, del suo andamento gestionale e dell'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, garantendo la pubblicazione on-line dei dati, favorendo forme diffuse di controllo sul buon andamento e imparzialità della gestione.

L'integrità è da intendersi in relazione al carattere strumentale che la pubblicazione ha al fine della prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni, infatti la trasparenza è il mezzo attraverso il quale si possono prevenire varie forme di illecito e di conflitto di interessi ed accompagna opportunamente l'integrità in quanto la conoscenza pubblica dell'operato delle amministrazioni, costituisce di per sé uno strumento di prevenzione della corruzione all'interno delle organizzazioni pubbliche, fornendo all'amministrazione stessa e alla collettività gli strumenti per individuare situazioni che potrebbero dare spazio a comportamenti illeciti.

In questa sezione vengono indicate le iniziative intraprese e da intraprendere dall'Azienda ASL Lanciano Vasto Chieti nell'arco triennale di attività, ma è un documento per sua stessa natura dinamico e, in quanto tale, soggetto ad eventuali revisioni e/o aggiornamenti. Pertanto, costituisce uno strumento soggetto a possibili adeguamenti .

Trasparenza e partecipazione sono quindi i pilastri basilari delle regole di condotta dell'azienda che è tenuta alla pubblicazione di tutta una serie di dati e informazioni che favorisca un rapporto diretto fra cittadino e Pubblica Amministrazione e una gestione ottimale delle risorse pubbliche.

Oltre al profilo statico, consistente nella pubblicazione di dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico per finalità di controllo, la trasparenza presenta un profilo dinamico inserendosi strumentalmente nell'ottica di fondo del "miglioramento continuo" correlato direttamente al ciclo della performance anche grazie al necessario apporto partecipativo dei portatori di interessi, gli stakeholder, il cui coinvolgimento, nonché il loro apporto, concorrono e agevolano il raggiungimento dell'obiettivo.

1. LE PRINCIPALI NOVITÀ

Il d.lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva in sintesi, il mutamento dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse.

In particolare:

- è stata introdotta una nuova forma di **accesso civico** ai dati e ai documenti pubblici, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita *Freedom of information act* (Foia).
- l'istituzione del sito internet denominato **"Soldi pubblici"**, per favorire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche al fine di migliorare la comprensione sui dati della spesa delle pubbliche amministrazioni. Il sito, gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, consentirà l'accesso e la consultazione dei dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, ciascuna amministrazione pubblicherà sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione Trasparente", i dati dei propri pagamenti, con l'indicazione della tipologia di spesa, e dei beneficiari, con esclusione delle spese relative al personale che vengono pubblicate in altre sezioni, così come disciplinato dagli articoli da 15 a 20 del D.Lgs 33/2013.
- **Durata dell'obbligo di pubblicazione:** La disciplina vigente prevede che i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono rimanere sul sito web per un periodo di 5 anni o, per alcune tipologie di dati, per un periodo inferiore determinato dall'ANAC che può diminuire la durata della pubblicazione obbligatoria, basandosi su una valutazione del rischio corruttivo, sulle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, oltre il quale vengono eliminati dal sito, ma possono essere chiesti con le modalità dell'accesso civico aperto. Viene abrogata la disposizione che prevede, una volta scaduto il termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, il trasferimento dei documenti all'interno della sezione archivio del sito internet.
- Vengono introdotte misure di semplificazione degli obblighi di pubblicazione al fine di evitare duplicazioni, semplificare l'attività delle pubbliche amministrazioni ed agevolare l'accesso ai dati.

Infatti, si prevede che la pubblicazione dei documenti nella sezione “Amministrazione trasparente”, possa essere sostituita da un **collegamento ipertestuale** ad altra sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati o documenti e si prevede che le pubbliche amministrazioni titolari di banche dati assolvano agli obblighi di pubblicazione consentendo l’accesso (collegamento ipertestuale esterno) ai documenti esistenti, contenuti in dette **banche dati**. Pertanto, l’obbligo è assolto con la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del collegamento ipertestuale con la corrispondente banca dati.

-Viene **soppresso l’obbligo di redigere, il programma triennale per la trasparenza e l’integrità**, che viene inglobato in una specifica sezione del piano triennale di prevenzione della corruzione con l’indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati. Viene ribadita la necessità di uno stretto collegamento tra piano anticorruzione e piano delle performance tramite la promozione della trasparenza quale obiettivo strategico per la performance organizzativa e individuale.

- L’art. 11, modificando l’art.12 del d. lgs.33/2013, introduce un **nuovo obbligo di pubblicazione relativo alle misure integrative di prevenzione della corruzione, ai documenti di programmazione strategico-gestionale e agli atti degli organismi indipendenti di valutazione**.

-Per i **concorsi** viene aggiunta la necessità di pubblicare anche i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte.

-Per la **performance** occorre pubblicare anche i criteri di valutazione, nonché in forma aggregata i dati sulla distribuzione del salario accessorio ad essa connesso ed i gradi di differenziazione delle premialità.

-Riformato l’art.31: vanno pubblicati gli **atti degli OIV** che devono essere resi anonimi del contenuto se contengono informazioni personali. Vanno inoltre pubblicate le relazioni degli organi di revisione e i rilievi della Corte dei Conti sulla organizzazione e l’attività. Infatti la norma espressamente prevede *“Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo “all’indicazione in forma anonima” dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici”*.

-Per i **procedimenti amministrativi** le modifiche attengono all’obbligo di pubblicare l’ufficio responsabile del procedimento e non più il nome del responsabile del procedimento. Viene meno

l'obbligo di pubblicazione dei risultati delle indagini di customer satisfaction , delle convenzioni-quadro e delle ulteriori modalità di accesso ai dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

-Riguardo ai **provvedimenti amministrativi**, viene modificato l'art. 23 del d.lgs. 33/2013: non è più necessario pubblicare i provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione e concessione e dei concorsi e prove selettive. Rimane l'obbligo di pubblicare i provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e degli accordi stipulati dall'amministrazione, specificando il riferimento agli accordi di cui agli artt. 11 e 15 della legge 241/1990 (accordi integrativi o sostitutivi del procedimento e accordi fra pubbliche amministrazioni).

-**Carta dei servizi**. La disposizione di cui all'art. 28 del decreto in oggetto introduce l'obbligo di pubblicare la carta dei servizi **anche per i gestori di pubblici servizi**, oltre che per le pubbliche amministrazioni. Vengono abrogate le disposizioni che prevedevano la pubblicazione dei costi effettivamente sostenuti per i servizi e i tempi medi di erogazione dei servizi.

-Riguardo agli **obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione**, agli obblighi già previsti, si aggiunge la pubblicazione annuale e trimestrale di un indicatore che tenga conto *“dell'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici”*.

-All'art. 41 D. Lgs. 33/2013 è inserito il comma 1-bis: Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale “pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le **spese e a tutti i pagamenti effettuati**, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari”.

-L'art.41 al comma 2 stabilisce che :“Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.

Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.

-In riferimento agli **obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi** , rispetto al vigente art. 14 d.lgs.33/2013, viene ampliato l'ambito soggettivo: comma 1-bis. “Le PA pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo

comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

Sull'applicazione dell'art. 14 ai dirigenti riguardo alla pubblicazione delle dichiarazioni dei dati patrimoniali e reddituali, è intervenuto di recente il decreto legge 162 del 30/12/2019 (in vigore dal 31/12/2019) che al comma 7 dell'art 1 ha stabilito in maniera chiara che la pubblicazione dei dati patrimoniali è sospesa fino al 31/12/2020 ed entro la stessa data il Ministro della Funzione Pubblica dovrà emanare apposito Decreto per fissare chi e come dovrà comunicare tali dati.

-Vanno pubblicate le informazioni sulla programmazione delle **opere pubbliche**, infatti i soggetti interessati sono tenuti al rispetto di quanto previsto in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

-Obblighi sulle procedure d'appalto: Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La disposizione dell'art. 31 del decreto in oggetto conferma gli obblighi già previsti dall'art. 1 comma 32 della legge 190/2012, richiamando la possibilità dei collegamenti ipertestuali con le banche dati, e, inoltre, richiama gli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo codice degli appalti, decreto legislativo n. 50/2016.

A fronte delle suddette modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 agli obblighi di trasparenza del d.lgs. 33/2013, l'Autorità è intervenuta con apposite Linee guida, integrative del PNA, approvate in via definitiva con la delibera n. 1310 del 28.12.2016 «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*», volte a fornire alle pubbliche amministrazioni e agli enti indirizzi interpretativi ed applicativi.

Pertanto, considerate le innovazioni intervenute, la ASL ha provveduto ad aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" secondo le Linee guida ANAC che hanno fornito una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente, predisposta in sostituzione dell'allegato 1 della delibera n. 50/ 2013.

Di conseguenza, è necessario il coinvolgimento di quasi tutti i settori dell'azienda, in considerazione di una realtà organizzativa molto settorializzata. L'impegno, quindi, è indirizzato in particolare sulla individuazione e normalizzazione dei dati da pubblicare, nonché sulle procedure di lavoro da seguire.

E' stato avviato, dunque, un processo continuo e progressivo di aggiornamento ed integrazione dei dati, al fine di consentire l'implementazione degli stessi: i dati vengono completati, aggiornati e pubblicati, dai Dirigenti delle UU.OO. competenti i quali, sotto la loro responsabilità, provvedono a curarne il continuo monitoraggio per assicurare l'effettivo aggiornamento delle informazioni, pertanto i contenuti sono oggetto di costante aggiornamento relativamente allo stato di attuazione e/o eventuale ampliamento.

Con il presente programma ci si prefigge di implementare l'ambito della trasparenza sia in termini quantitativi che qualitativi . Ad oggi, gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 33/2013 riguardo agli obblighi informativi e di trasparenza sono stati adempiuti, solo per alcuni obblighi si è in attesa del loro completamento e altri vanno aggiornati . Un aspetto che richiede attenzione è quello di natura tecnica, la sezione "Amministrazione Trasparente", richiede un lavoro di sviluppo e razionalizzazione delle informazioni da pubblicare o già pubblicate per cui è necessario un costante supporto di figure informatiche . In ogni caso, l'attività di raccolta, analisi e monitoraggio dei dati dimostra la volontà di realizzare e continuare in un percorso che favorirà il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge.

E' fondamentale ribadire, in ogni caso, che la trasparenza non è e non deve essere intesa come un adempimento aggiuntivo rispetto alle normali attività delle strutture interessate alla pubblicazione dei dati, bensì come un'attività propria e caratterizzante il modo di operare delle UU.OO.

Le iniziative strategiche da porre in essere per raggiungere tali obiettivi sono prevalentemente:

- proseguire nel percorso di adempimento degli obblighi previsti dalla normativa;
- aumentare il livello di condivisione degli obiettivi riferiti alla trasparenza, sensibilizzando e coinvolgendo sempre di più le strutture aziendali nel percorso della trasparenza, da considerare non come un mero adempimento aggiuntivo, ma come una necessità organizzativa che va applicata e condivisa;
- prevedere fasi di controllo attraverso monitoraggi e rendicontazioni in tema di trasparenza.

L'impegno della ASL, pertanto, è stato e sarà incentrato sulla necessità di implementare la quantità e qualità dei dati pubblicati e da pubblicare, in un'ottica di accessibilità e trasparenza rispetto al cittadino-utente, considerato che ci si trova davanti ad una normativa in continua evoluzione che richiede, pertanto, una grande attenzione ed un'attività costante e quotidiana da parte di tutte le strutture aziendali ad essa deputata.

Si riportano, in maniera sintetica, gli ultimi interventi normativi adottati in materia di trasparenza e di integrità:

In particolare:

- La pubblicazione delle “Linee Guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” , pubblicate con deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014, che sono state elaborate come opportuno supporto fornito a tutti i soggetti pubblici e altri enti obbligati per favorire l’implementazione, sotto il profilo della protezione dei dati personali, delle numerose e complesse disposizioni normative che si sono succedute negli ultimi anni in materia di pubblicazione e di diffusione dei dati, specie con riguardo al conseguimento della finalità di trasparenza. Il Garante della Privacy, allo scopo di contemperare le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità delle persone, ha così individuato un quadro unitario e organico di cautele che le P.A. devono adottare nella diffusione dei dati personali nei siti web.

Il D.L. 24 giugno 2014 n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” in particolare:

- L’art. 19 (Soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione) al comma 1, ha previsto la soppressione dell’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (A.V.C.P.), trasferendo i compiti e le funzioni svolti dalla stessa, all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.). Quest’ultima assume compiti anche sanzionatori: il D.L., colmando la lacuna esistente, ha disposto l’applicazione di una sanzione amministrativa, non inferiore nel minimo a € 1.000 e non superiore nel massimo a € 10.000, per gli enti che non provvedono alla redazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, dei Programmi Triennali della Trasparenza o de Codici di Comportamento.
- Il d.lgs. 97/2016 «*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*».
- la delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016 «*Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*» .

- la determinazione 1134/2017 dell'8 novembre 2017 "nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

I dati

La pubblicazione on line sul sito istituzionale dei dati e delle informazioni deve tener conto di alcuni limiti posti dalla legge, delimitando le sfere di possibile interferenza tra discipline della trasparenza e protezione dei dati personali. In particolare deve avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 1, c 2 del d.lgs. 33/2013 ,della disposizione contenuta nell'art. 4 c. 4 del d.lgs. secondo la quale *" nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione"*, nonché a quanto previsto dall'art. 4, c. 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di *" diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"*. Da ultimo, non bisogna trascurare le "Linee Guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" ,adottate dal Garante della Privacy con delibera n°243 del 15 maggio 2014.

Riguardo, dunque, alla Trasparenza e alla tutela dei dati personali, è necessario un bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, avvalendosi del criterio della proporzionalità cioè bisogna rispettare i criteri di necessità, proporzionalità, finalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, pur dovendo garantire la pubblicità dei dati in possesso della pubblica amministrazione.

I dati e le informazioni pubblicati sono selezionati in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge in materia di trasparenza e indicazioni fornite dall'ANAC di cui alla delibera n. 1310 del 28.12.2016 e delibera numero 382 del 12 aprile 2017 dando, in tal modo, completa attuazione alla disciplina della trasparenza.

Pertanto, coerentemente con tali disposizioni, è stata redatta la presente sezione del Piano dedicata alla trasparenza che dovrà essere pubblicato e può essere consultato sul sito aziendale , nella sezione Amministrazione Trasparente.

La pubblicazione dei dati consente, quindi, di attuare la finalità principale che il legislatore vuole perseguire attraverso il meticoloso sistema di pubblicità dell'azione amministrativa che è il miglioramento nell'uso delle risorse, lo sviluppo della cultura dell'integrità, nonché la buona gestione delle risorse pubbliche.

E'previsto che vi sia un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) che dovrà pertanto occuparsi di svolgere la regia complessiva della predisposizione del PTPCT, in costante coordinamento con le strutture dell'amministrazione come indicato nel PNA 2016.

La pubblicazione dei dati viene coordinata dal RPCT, Dott.ssa Giustinantonia Chieffo, Dirigente della UOSD Sistema Informazione, Comunicazione e Marketing che deve adottare, di concerto e con il supporto della UOC Informatica e Reti e dell'Ufficio Stampa, tutti gli accorgimenti necessari per favorire l'accesso da parte dell'utenza e le modalità tecniche di pubblicazione, anche in funzione delle risorse disponibili in ottemperanza con quanto previsto dalle linee guida ANAC (trasparenza, aggiornamento e validità dei contenuti, accessibilità e usabilità). La moltitudine di dati e informazioni per i quali è fatto obbligo di pubblicazione, rappresenta anche uno stimolo ed una necessità alla riorganizzazione dei processi lavorativi in atto. La sezione della trasparenza richiede, infatti, sia un'opera di manutenzione, ma soprattutto un'attività di supporto al fine di assolvere ai suddetti requisiti richiesti. E'infatti nelle attività di riordino e razionalizzazione dei contenuti, che un ruolo di fondamentale importanza spetta proprio alla UOC Informatica e Reti e all' Ufficio Stampa che devono supportare ed assistere il RPCT e i Dirigenti nella individuazione di soluzioni tecnologiche specifiche e alla loro attuazione. Soltanto in tal modo i dati potranno essere pubblicati secondo schemi che ne garantiscano l'integrità, la facile lettura e l'immediata accessibilità con chiarezza e semplicità. A tal fine, la ASL dovrà garantire la qualità delle informazioni assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità e la facile accessibilità.

In attuazione di quanto sopra, è stata attivata sul sito web aziendale, www.asl2abruzzo.it, e pubblicata in Home page, l'apposita sezione denominata " Amministrazione Trasparente", dedicata alla libera consultazione, da parte dei cittadini delle informazioni che riguardano l'organizzazione e

l'attività dell'ente, consultabili direttamente, senza alcuna necessità di essere identificati tramite nome utente e password.

L'allegato alle Linee guida di cui alla delibera n°1320/2016, sostituisce la mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dal d.lgs. 33/2013, contenuta nell'allegato 1 della delibera n.50/2013. La tabella recepisce le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 relativamente ai dati da pubblicare e introduce le conseguenti modifiche alla sopramenzionata struttura della sezione dei siti web denominata "Amministrazione trasparente".

Essa è organizzata in sottosezioni al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti che vanno pubblicati ai sensi della normativa vigente, ciascuna corrispondente ad un determinato obbligo di pubblicazione secondo lo schema definito nella menzionata tabella.

Facendo clic sulle suddette sottosezioni, l'utente potrà avere accesso alle informazioni di interesse. I dati vengono completati, aggiornati e pubblicati, dai Dirigenti delle UU.OO. competenti i quali, sotto la loro responsabilità, provvedono a curarne il continuo monitoraggio, per assicurare l'effettivo aggiornamento delle informazioni.

Pertanto, i contenuti sono oggetto di costante aggiornamento relativamente allo stato di attuazione e/o eventuale ampliamento, al fine di addivenire ad un completamento degli stessi con i dati mancanti, arricchendo così gradualmente la quantità di informazioni a disposizione del cittadino, per garantire una sempre maggiore conoscenza degli aspetti riguardanti l'attività dell'Azienda.

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice

L'obiettivo fondamentale dell'azienda è quello di individuare delle azioni da mettere in campo al fine di rispondere ai numerosi e recenti adempimenti ed indirizzi ricevuti sulla trasparenza dell'azione amministrativa, intesa come l'insieme dei dati e delle informazioni da rendere disponibili al cittadino mediante sito web.

Innanzitutto le UU.OO. aziendali, ciascuna per le proprie competenze, si impegnano a raccogliere, elaborare e pubblicare in forma chiara e corretta i dati di diversa natura prescritti dalla legge e provvedono all'implementazione della sezione Amministrazione Trasparente, attraverso la pubblicazione dei dati nelle rispettive sotto-sezioni.

Tale azione mira a migliorare indirizzi e comportamenti da parte dell'azienda e di tutto il suo personale, ai sensi dei valori di legalità e integrità e opera sia sul fronte interno organizzativo - gestionale che sul fronte esterno istituzionale-comunicativo.

Altri interventi saranno:

- Implementazione nella promozione della cultura della trasparenza all'interno della ASL e verso i cittadini e stakeholders anche mediante la diffusione dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato;
- Formazione specifica sulla trasparenza rivolta al RPCT e al personale interessato alla cura degli obblighi di pubblicazione;
- Pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli da pubblicare obbligatoriamente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., prevedendo la pubblicazione di dati anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti;
- La promozione e diffusione interna dello stesso programma, che deve rendersi accessibile e comprensibile dal personale;
- La promozione del principio e degli strumenti della trasparenza interna, con la predisposizione di una rete intranet che colleghi le varie UU.OO. e il personale mediante la fruizione e l'accesso facilitato a banche dati e strumenti di lavoro.

Altra iniziativa da intraprendere si ritiene sia il miglioramento delle attività di front office al fine di potenziare e perfezionare la qualità dei servizi erogati all'utenza, attraverso una corretta formazione del personale dipendente sia dell'area del comparto che della dirigenza per garantire la giusta comunicazione ed informazione agli utenti (acquisizione delle conoscenze minime sulla struttura del portale, sui linguaggi web, sulla gestione delle sezioni di competenza).

Altro adempimento, strumentale per l'attuazione di compiti di trasparenza, è l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata che consente di inviare e ricevere messaggi di testo ed allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. Essa presenta un'innovazione capace di generare enormi risparmi sul piano economico e di semplificare i rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione. La diffusione della PEC rientra nel processo di dematerializzazione della burocrazia.

L'Azienda ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, in ottemperanza con quanto prescritto dalla normativa si è attivata in tal senso e, al fine di aumentare il grado di informatizzazione e digitalizzazione dei processi amministrativi si è dotata di caselle di posta elettronica certificata per comunicare con altre amministrazioni, cittadini, imprese e professionisti. Infatti, vi è stato un incremento nell'utilizzo

della PEC da parte di molte UU.OO. aziendali, al fine di apportare benefici ai tempi di svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza e di ridurre, per quanto possibile, i costi di affrancatura della corrispondenza.

3. I COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

La trasparenza rappresenta un profilo dinamico direttamente correlato al concetto di Performance, pertanto, l'obbligo di pubblicazione dei dati ha lo scopo di assicurare la conoscenza dell'azione della ASL Lanciano-Vasto-Chieti tra tutti gli stakeholder, al fine di instaurare una più consapevole partecipazione della collettività e di migliorare la qualità dei servizi offerti e dall'altro di valorizzare il merito, in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

Infatti, la trasparenza si pone in relazione al ciclo di gestione della performance prevedendone la piena conoscibilità delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti. In tal modo i cittadini hanno a disposizione la possibilità di conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l'operato della pubblica amministrazione fornendo, dunque, attraverso la trasparenza la massima leggibilità di tali informazioni ai vari stakeholder.

In tale ottica, attraverso la pubblicazione del piano e della relazione, si realizzerà la trasparenza delle informazioni relative alla performance.

Inoltre, affinché la procedura del ciclo della performance possa migliorare la sua significatività e la sua attitudine a svolgere il ruolo di strumento di governo e responsabilizzazione dirigenziale, sono state poste in essere azioni di verifica della performance aziendale e individuale, in riferimento sia agli obblighi di pubblicazione cui ciascun dirigente è tenuto secondo il presente piano, sia riguardo all'aggiornamento sul sito aziendale delle informazioni relative alle UO sanitarie firmatarie di budget, mediante la compilazione di apposito format predisposto dall'Azienda, in modo tale da coinvolgere tutti gli attori aziendali nell'ottica di raggiungere un programma di valutazione fortemente condiviso e mirato alla crescita individuale che si fonda sui due pilastri dell'agire della PA che sono la Trasparenza e la Prevenzione della corruzione.

4. UFFICI E DIRIGENTI COINVOLTI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA

Secondo quanto previsto nel d.lgs. 97/2016:

- I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

- Controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal decreto.

- Vi è una responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico per la quale è previsto che: l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui sopra se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

- La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

Pertanto, un ruolo fondamentale riguardo all'applicazione dei contenuti della normativa vigente è quello svolto dalle UU.OO. della Azienda ASL 02 Lanciano Vasto Chieti. Infatti, è stato concordato di ritenere che l'obbligo di pubblicità sia da ascrivere al Dirigente in qualità di fonte di produzione del documento.

Pertanto, i Direttori/Dirigenti delle UU.OO. coinvolte dal PTPCT hanno la responsabilità sulla mancata adozione e realizzazione dello stesso e/o sul mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione prescritti.

In base alle modifiche all'art. 10 del d.lgs. 33/2013, il PTPCT riporta, in apposito Schema, allegato 3 al presente Piano, i Responsabili della individuazione e/o elaborazione, trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento dei documenti, delle informazioni e dei dati, ai sensi del d.lgs. 33/2013. Infatti, le nuove disposizioni normative stabiliscono che devono essere indicati i soggetti cui compete la trasmissione e la pubblicazione dei dati, in un'ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture interne delle amministrazioni ai fini dell'effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza.

Al Direttore responsabile della UO interessata spetta la piena ed esclusiva responsabilità della avvenuta pubblicazione dei dati su Amministrazione Trasparente, al fine di garantire l'individuazione/ l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione degli stessi, anche in termini di completezza, tempestività, integrità, qualità e fruibilità dei dati/informazioni, secondo la normativa vigente.

5. IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER E I RELATIVI RISULTATI

Il coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni è considerato di grande importanza sia per l'attività di prevenzione della corruzione che per l'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza, soprattutto per il contributo che può apportare.

Questa Azienda, al fine di rendere possibile un ascolto ed una partecipazione attiva degli stakeholder interni (es. dipendenti) ed esterni (es. Associazioni di Volontariato), si è già impegnata in tal senso: svolgendo indagini di Customer satisfaction.

È intenzione di questa ASL continuare a coinvolgere gli stakeholder per una corretta individuazione degli obiettivi strategici ed una adeguata partecipazione dei cittadini, anche attraverso altre modalità quali ad esempio:

- l'URP, non solo per inoltrare e dare seguito alle segnalazioni pervenute su eventuali disservizi, ma anche per avere informazioni su come accedere ai servizi e su come fruire al meglio delle prestazioni;
- l'Ufficio Stampa della ASL che è invece il canale preferenziale sia per la comunicazione interna che esterna;
- tenere conto dei feedback ricevuti nella giornata della Trasparenza.

6. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del programma e dei dati pubblicati.

La trasparenza dell'attività amministrativa va considerata non soltanto un mezzo per garantire forme di controllo diffuso da parte del cittadino sull'andamento del ciclo della performance, ma anche come mezzo funzionale all'affermazione della cultura dell'integrità.

Fra le azioni previste dal presente programma, la pubblicazione della struttura organizzativa, che consente una lettura trasparente e puntuale nell'individuazione dei soggetti e delle loro

responsabilità nella gestione dei procedimenti, diventa uno strumento centrale nella promozione di una cultura dell'integrità.

Per questo intrinseco collegamento tra il principio della trasparenza e la cultura della legalità, si prevede di promuovere interventi ed azioni mirate sul tema dell'integrità nell'ambito dei percorsi succitati già dedicati alla trasparenza come le giornate della trasparenza, i momenti formativi, le informazioni pubblicate sul sito internet.

Si prevede inoltre di promuovere, anche attraverso la presentazione del presente PTPCT, un percorso dedicato all'integrità che coinvolga, in particolare le associazioni che lavorano su questi temi, al fine di ideare e realizzare iniziative aperte agli stakeholder interni ed esterni.

Lo scopo è sostenere la cultura organizzativa della trasparenza e portare alla comprensione di dipendenti, dirigenti, funzionari e altri, che la selezione e la pubblicazione dei dati sono attività che possono/devono assumere valore interno ed esterno attraverso la fruibilità e affidabilità dei dati per gli stakeholder e per l'organizzazione interna.

La qualità dei dati pubblicati, infatti, serve per comprendere quanto in un'organizzazione si è sviluppata la cultura dell'analisi e la programmazione delle attività in base alla rilevazione dei risultati.

7. ORGANIZZAZIONE E RISULTATI ATTESI DELLE GIORNATE DELLA TRASPARENZA

Le giornate della trasparenza sono strumenti di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni per la valorizzazione della trasparenza, nonché per la promozione di buone pratiche inerenti la cultura dell'integrità.

Al fine di promuovere i contenuti del PTPCT, con l'ottica di migliorare l'efficienza e la trasparenza della ASL, sono stati e saranno organizzati incontri dedicati alle Associazioni di volontariato, come momento di confronto, riflessione ed ascolto con gli stakeholder esterni sulle attività svolte dalla ASL nelle suddette materie, con l'impegno della ASL incentrato sulla necessità di implementare la quantità e qualità dei dati pubblicati, in un'ottica di accessibilità e trasparenza rispetto al cittadino-utente.

Si tratta dell'azione più significativa ai fini della diffusione dei contenuti del Piano e in senso lato, per approfondire criticità, utilità, accessibilità ed interesse su quanto pubblicato. Infatti, l'iniziativa è

diretta a concretizzare un momento di confronto e di ascolto, migliorando non solo le informazioni di effettivo interesse, ma anche la qualità dei servizi resi all'utenza.

A beneficio degli stakeholder interni, il RPCT provvede alla pubblicazione e alla diffusione del presente Piano, comunicando la sua adozione a tutte le strutture aziendali, mentre per gli utenti viene messo a disposizione presso i vari front-office dell'URP.

8. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

I Dirigenti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati.

I Direttori/Dirigenti delle UU.OO. della ASL Lanciano-Vasto-Chieti, espressamente individuati nelle tabelle di cui all'ALLEGATO 3, devono intendersi responsabili in merito all'individuazione, elaborazione, pubblicazione ed aggiornamento dei singoli dati di rispettiva competenza, nonché dell'esattezza e completezza dei dati attualmente pubblicati sul sito istituzionale. Pertanto, la pubblicazione dei dati avviene a cura dei Direttori/Dirigenti delle UU. OO. aziendali individuati a margine di ciascuna categoria.

L'aggiornamento dei dati contenuti nelle sottosezioni della sezione "Amministrazione Trasparente" avverrà secondo quanto previsto dalla normativa vigente e ogni qualvolta si renderanno necessarie modifiche significative dei dati o pubblicazione di documenti urgenti.

Lo stato di attuazione del programma sarà aggiornato con cadenza semestrale.

Ulteriori direttive in merito potranno essere emanate dal RPCT, con più specifiche circolari o regolamentazioni.

9. I REFERENTI PER LA TRASPARENZA

Data la complessità organizzativa aziendale, i numerosi obblighi e dati oggetto di pubblicazione, nonché le difficoltà interpretative e tecniche, i soggetti coinvolti sono oltre ai Dirigenti delle UU.OO. interessate alla pubblicazione sulla base delle loro responsabilità, anche i Referenti per la trasparenza.

Infatti, considerata la rilevanza degli adempimenti da assolvere in un contesto organizzativo complesso come quello della ASL, i Direttori delle UO interessate sono stati invitati a nominare la figura del Referente, quale punto di riferimento interno alla U.O., per la raccolta delle informazioni

e delle segnalazioni ed il monitoraggio degli adempimenti, incaricato di garantire supporto tecnico-giuridico alle singole aree di appartenenza nella pubblicazione sul sito aziendale del flusso dei dati e delle informazioni richieste dalla normativa e, in particolare, fare da raccordo con il RPCT. Si è provveduto costantemente a ribadire la puntuale implementazione/aggiornamento dei dati secondo le tempistiche stabilite dalla norma, la rilevanza degli adempimenti da assolvere, a informarli sulle raccomandazioni ANAC e sollecitazioni, al riguardo, da parte dell'OIV, organismo deputato alla vigilanza e monitoraggio sugli obblighi di trasparenza.

10. MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ E LA TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI

I Direttori/Dirigenti delle UU.OO. aziendali, individuati a margine di ciascuna categoria di atti, come disposto dall'art. 43 c. 3 d. lgs 33/2013 "garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge".

Tutti i documenti pubblicati riporteranno al loro interno dei dati di contesto, ovvero autore, data periodo di aggiornamento o validità e l'oggetto, al fine di garantire l'individuazione della natura dei dati e la validità degli stessi.

Ogni U.O. dell'Azienda, in qualità di "Fonte", è responsabile della pubblicazione dei documenti. L'aggiornamento dei dati contenuti nella Sezione "Amministrazione Trasparente" avverrà come da normativa vigente e ogni qualvolta si rendano necessarie modifiche significative dei dati o pubblicazione di documenti urgenti. la struttura responsabile della pubblicazione, in questo caso, provvederà ad effettuare le modifiche richieste.

Lo stato di attuazione del programma, sarà aggiornato con cadenza semestrale.

Alla corretta attuazione del PTPCT riguardo agli obblighi di pubblicazione, concorrono oltre al RPCT, tutti gli Uffici dell'Amministrazione, sia centrali che periferici e i relativi Dirigenti.

Ferme restando le responsabilità, le competenze e l'autonomia operativa di ciascun Responsabile di struttura preposta alle attività indicate dal Piano, il RPCT verifica l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; supporta e monitora l'attività delle UU. OO. aziendali nella realizzazione delle diverse azioni previste, coordinando e organizzando lavori in forma congiunta tra le strutture coinvolte onde assicurare la realizzazione di quanto previsto nel Piano.

11. SISTEMA DI MONITORAGGIO E INDIVIDUAZIONE DEI DIRIGENTI RESPONSABILI

Le UU.OO. competenti dovranno procedere alla verifica e all'aggiornamento di quanto pubblicato sulla pagina "Amministrazione Trasparente", implementare i dati secondo quanto definito nel presente Piano e inserire nella Sezione dedicata i dati che attualmente, pur pubblicati sul sito, trovano diversa collocazione, anche al fine di pubblicare i dati secondo criteri di omogeneità, immediata individuazione e facilità di consultazione.

A tale scopo, è stato costantemente rinnovato ai Dirigenti Responsabili di U.O. il ruolo fondamentale che essi rivestono riguardo all'applicazione dei contenuti del Piano. Pertanto, considerato che la trasparenza amministrativa è un processo complesso che comporta il coinvolgimento delle varie strutture aziendali nonché una conoscenza diffusa di quanto disposto dalla normativa e che la ASL deve procedere in un percorso di miglioramento delle attività delle strutture coinvolte, è opportuno e necessario che le stesse, con il supporto dei Referenti nominati, provvedano ad effettuare monitoraggi con cadenza semestrale, da trasmettere al RPCT, allo scopo di verificare lo stato dell'arte dei propri adempimenti, autovalutando, in tal modo, il proprio operato. Tale attività di monitoraggio dovrà essere svolta sia da parte dei soggetti interni all'amministrazione che da parte dell'OIV.

Il RPCT, coadiuvato dai Referenti attiverà, inoltre, un sistema di monitoraggio che avrà cadenza semestrale e riguarderà il processo di attuazione del Piano attraverso la scansione delle attività ed indicando gli scostamenti dal piano originario. Queste attività daranno origine ad un report di monitoraggio che sarà trasmesso anche all'OIV.

A conclusione di ogni anno, tutti i Dirigenti interessati dovranno predisporre una relazione riassuntiva relativa alla corretta, completa ed aggiornata pubblicazione dei dati di competenza, secondo quanto previsto nel Piano (allegato 3), da trasmettere al RPCT il quale ne terrà conto per la redazione della propria relazione annuale che verrà trasmessa ai componenti dell'OIV.

Infatti, l'OIV è il soggetto che "promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità" (articolo 14, comma 4, lettera f) e g), del d. lg.n.150 del 2009). I risultati dei controlli che l'OIV effettua con il supporto del RPCT, confluiscono nella relazione annuale che deve presentare all'ANAC e agli organi politico amministrativi dell'azienda, poichè l'Autorità individua annualmente gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e fornisce indicazioni

agli OIV sulla loro predisposizione. Le attestazioni sono pubblicate nella sezione «Amministrazione trasparente» entro il 30 aprile di ogni anno.

Sono poi da prevedere in capo alla UOSD Sistema Informazione Comunicazione e Marketing compiti di raccordo, informazione e raccolta di suggerimenti e valutazione da parte degli utenti. I risultati di questa funzione, desumibili dalle segnalazioni spontanee degli stakeholders, saranno un utile strumento sia per la Direzione Aziendale sia per gli uffici amministrativi coinvolti nel ciclo della gestione delle performance.

12. RILEVAZIONE DELL'EFFETTIVO UTILIZZO DEI DATI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

In merito alle modalità di analisi e misurazione degli accessi alla sezione "Amministrazione Trasparente", l'Ufficio Stampa aziendale, che ha supportato il RPCT nella creazione della suddetta sezione sul sito istituzionale e nella sua implementazione e supporta costantemente tutte le UO nella fase di pubblicazione dei dati, ha rilevato che gli utenti che nel 2019 hanno visitato la sezione "Amministrazione Trasparente", sono stati 176.789 con 259.805 pagine visualizzate e dall'applicativo software Google Analytics è stato possibile monitorare il flusso dei visitatori con il periodo e durata della visita delle varie pagine.

13. MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO

Con il d. lgs 97/2016 è stata introdotta una nuova forma di **accesso civico** ai dati e ai documenti pubblici, quella dell' "**accesso civico generalizzato**", equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita *Freedom of information act* (Foia). Si tratta di una innovazione rilevante finalizzata a garantire la libertà di accesso ai dati e ai documenti in possesso della P.A.: questa nuova forma di accesso infatti, prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge. Questo strumento, già introdotto dal D.Lgs. n. 33/2013, si sostanziava nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati di cui la P.A. aveva omesso la pubblicazione, nei casi in cui vi era obbligata.

Pertanto, il diritto di accesso non era totalmente libero, ma lo si poteva esercitare solo a seguito del mancato rispetto da parte della P.A. del relativo obbligo di pubblicazione.

L'articolo 5, in particolare, prevede che *“chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti ' secondo quanto previsto dall'art. 5-bis”*. Tale ultimo disposto, infatti, elenca i casi di esclusione dell'accesso civico. Secondo l'art. 46, inoltre, *“il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”*.

Da rilevare che l'accesso viene esteso oltre che ai documenti e ai dati in possesso delle amministrazioni pubbliche, anche alle informazioni dalle medesime elaborate, ponendosi come istituto ancor più favorevole al cittadino. Pertanto, il diritto di accesso dovrà essere esaminato caso per caso, dovendo analizzare con attenzione il tipo di dato e, in tal senso, sono di aiuto le Linee guida che l'ANAC ha emanato e approvate con delibera n° 1309 del 28.12.2016 *“Recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti di cui all'art.5 del d. lgs. 33/2013”*.

Altra novità di rilievo riguarda i termini entro i quali è necessario rispondere ad una istanza di accesso, procedura piuttosto complessa descritta nel nuovo articolo 5, con la novità della sospensione del termine nel caso di coinvolgimento del controinteressato, infatti il termine di 10 giorni in capo a quest'ultimo sospende il termine generale di 30 giorni per rispondere all'istante.

Considerata l'importanza dell'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato, si è provveduto ad adottare le misure per assicurarne l'efficacia, pubblicando nella sezione Amministrazione Trasparente, tutte le informazioni relative alle modalità di esercizio del diritto in questione, corredato di apposito modulo di richiesta. Inoltre, è stato istituito il “registro degli accessi” così definito dalla delibera ANAC n.1309 del 28.12.2016, pubblicato in Amministrazione Trasparente, con lo scopo di consentire il monitoraggio delle richieste presentate per tutte le tipologie di accesso: “accesso documentale” ex l. 241/90 e s.m.i., “accesso civico semplice” ex art. 5, c.1, “accesso civico generalizzato” ex art. 5-c.2 d. lgs. 33/2013 e s.m.i..

14. DATI ULTERIORI

La ASL Lanciano-Vasto-Chieti può individuare, anche sulla base delle osservazioni e/o richieste pervenute, i c.d. “dati ulteriori “che sono dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente, ma che la ASL si riserva di pubblicare in una logica di piena apertura verso l’utenza al fine di garantire azioni sempre più mirate per il miglioramento dei servizi offerti.

Infatti, è stato ritenuto utile pubblicare, nella sezione “altri contenuti- dati ulteriori” e si prevede di continuare a pubblicare, report sui reclami pervenuti, nonché altri dati che la Direzione Generale, di concerto con i dirigenti, riterrà opportuno pubblicare, nell’ottica di rafforzare la misura della trasparenza nel proprio PTPCT, anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti.

15. TERMINI E MODALITÀ DI ADOZIONE DEL PIANO DA PARTE DEGLI ORGANI DI VERTICE

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, incaricato della predisposizione del PTPCT, terminata la fase di elaborazione interna ed aggiornamento, trasmetterà il documento alla Direzione Strategica dell’Azienda che ne valuterà i contenuti e predisporrà gli atti idonei al fine dell’adozione del documento con delibera; non deve essere trasmesso ad ANAC ma va pubblicato sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione. Entra in vigore dalla data di adozione della delibera con la quale viene approvato.

16. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente piano costituisce un documento dinamico, soggetto ad aggiornamento progressivo e costante anche in base all’esperienza che si maturerà nel tempo.

Pertanto, verrà aggiornato ogni qualvolta intervengano mutamenti significativi nell’organizzazione della ASL, con integrazioni e modificazioni che nel tempo dovessero rendersi necessarie ed opportune, anche in base alle esigenze evidenziate dalle successive attività di mappatura e dagli effettivi strumenti di contrasto adottati e da quelli ulteriori da adottarsi, ovvero sia nel caso di analisi di nuove aree non mappate in precedenza, sia a seguito di diversa valutazione dell’approccio del rischio di corruzione sull’organizzazione della ASL sia, infine, a seguito di nuovi indirizzi da parte del Legislatore o dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.